

SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 167° - Numero 32



GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Lunedì, 9 febbraio 2026

SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENALA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La Gazzetta Ufficiale, Parte Prima, oltre alla Serie Generale, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

- 1^a Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)
- 2^a Serie speciale: Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3^a Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)
- 4^a Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)
- 5^a Serie speciale: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale*, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacer.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI COSTITUZIONALI

LEGGE COSTITUZIONALE 26 gennaio 2026, n. 1.

Modifiche alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, recante Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia. (26G00030) Pag. 1

DECRETO 19 dicembre 2025.

Fondo nazionale per la suinicoltura. Misure in favore degli allevatori di suini per contrastare la diffusione della peste suina africana. Individuazione dei criteri di distribuzione delle risorse per incentivare interventi strutturali e funzionali in materia di sostenibilità e biosicurezza. (26A00503). Pag. 5

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'agricoltura,
della sovranità alimentare
e delle foreste

DECRETO 5 novembre 2025.

Piano di emergenza nazionale per *Conotrachelus nenuphar* (Herbts). (26A00562) Pag. 4

DECRETO 22 dicembre 2025.


Modifica del decreto 23 dicembre 2022 per quanto concerne la definizione di giovane agricoltore. (26A00502) Pag. 8

DECRETO 28 gennaio 2026.

Approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Morellino di Scansano». (26A00532) Pag. 10




<p>Ministero dell'economia e delle finanze</p> <p><u>DECRETO 2 febbraio 2026.</u></p> <p>Accertamento dei quantitativi dei titoli emessi e dei titoli annullati a seguito dell'operazione di concambio del 21 gennaio 2026, dei relativi prezzi di emissione e di scambio e del capitale residuo circolante. (26A00620) <i>Pag. 28</i></p> <p><u>DECRETO 4 febbraio 2026.</u></p> <p>Emissione di una prima <i>tranche</i> dei buoni del Tesoro poliennali 3,95%, con godimento 10 febbraio 2026 e scadenza 1° ottobre 2041, tramite sindacato di collocamento. (26A00619) <i>Pag. 30</i></p> <p>Ministero delle imprese e del made in Italy</p> <p><u>DECRETO 19 gennaio 2026.</u></p> <p>Liquidazione coatta amministrativa della «La Stella società cooperativa sociale - Onlus», in Mirano e nomina del commissario liquidatore. (26A00467) <i>Pag. 32</i></p> <p><u>DECRETO 19 gennaio 2026.</u></p> <p>Liquidazione coatta amministrativa della «Persona e società - cooperativa sociale – società cooperativa in sigla persona e società cooperativa sociale», in Cuneo e nomina del commissario liquidatore. (26A00468) <i>Pag. 33</i></p> <p><u>DECRETO 21 gennaio 2026.</u></p> <p>Liquidazione coatta amministrativa della «Il Faro cooperativa sociale “Il Faro coop. soc.”», in Santa Maria Capua Vetere e nomina del commissario liquidatore. (26A00544) <i>Pag. 34</i></p> <p><u>DECRETO 26 gennaio 2026.</u></p> <p>Liquidazione coatta amministrativa della «I quattro castelli società cooperativa sociale», in Castel San Pietro Terme e nomina del commissario liquidatore. (26A00435) <i>Pag. 35</i></p> <p><u>DECRETO 26 gennaio 2026.</u></p> <p>Liquidazione coatta amministrativa della «New Operator società cooperativa sociale - Onlus», in Vigevano e nomina del commissario liquidatore. (26A00436) <i>Pag. 36</i></p>	<p>Presidenza del Consiglio dei ministri</p> <p>DIPARTIMENTO PER LE PARI OPPORTUNITÀ</p> <p><u>DECRETO 29 dicembre 2025.</u></p> <p>Ripartizione tra le regioni, per l'anno 2025, delle risorse del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità e del Fondo contro le discriminazioni e la violenza di genere. (26A00524) <i>Pag. 37</i></p> <p>ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI</p> <p>Agenzia italiana del farmaco</p> <p>Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di dequalinio cloruro, «Fluomizin». (26A00525) <i>Pag. 52</i></p> <p>Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di travoprost/timololo, «Travoprost e Timololo Mylan». (26A00526) <i>Pag. 52</i></p> <p>Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di bisoprololo fumarato, «Cardicor». (26A00527) <i>Pag. 53</i></p> <p>Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di etonogestrel/etinilestradiolo, «Orni-bell». (26A00528) <i>Pag. 54</i></p> <p>Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di mometasone furoato/olopatadina (sotto forma di olopatadina cloridrato), «Rineffix». (26A00529) <i>Pag. 54</i></p> <p>Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di estratto secco di passiflora, «Tractana». (26A00564) <i>Pag. 55</i></p> <p>Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di montelukast, «Brokast». (26A00565) <i>Pag. 55</i></p> <p>Autorità di bacino distrettuale del fiume Po</p> <p>Rettifica del comunicato concernente l'adozione della delibera della Conferenza istituzionale permanente n. 13 del 18 dicembre 2025. (26A00601) <i>Pag. 56</i></p>
--	--



Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Ferrara e Ravenna			
Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi (26A00563).....	Pag. 56	Riconoscimento della personalità giuridica dell'Istituto Interdiocesano per il Sostentamento del Clero di Velletri-Segni e Frascati, in Velletri. (26A00530)	Pag. 56
Ministero dell'interno			
Estinzione dell'Istituto per il Sostentamento del Clero della Diocesi di Frascati, in Frascati (26A00522).....	Pag. 56	Modifica delle circoscrizioni territoriali diocesane di Massa Carrara-Pontremoli e Piacenza-Bobbio mediante l'annessione delle Parrocchie di Santa Maria Assunta, di San Michele Arc. e di S. Maria Assunta, in Albareto, dalla Diocesi di Massa Carrara-Pontremoli alla Diocesi di Piacenza Bobbio. (26A00531)	Pag. 56
Estinzione dell'Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero della Diocesi di Velletri-Segni, in Velletri (26A00523).....	Pag. 56	Rivalutazione per l'anno 2026 della misura e dei requisiti economici dell'assegno di maternità (26A00545)	Pag. 56





LEGGI COSTITUZIONALI

LEGGE COSTITUZIONALE 26 gennaio 2026, n. 1.

**Modifiche alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1,
recante Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge costituzionale:

Art. 1.

*Modifica all'articolo 5
della legge costituzionale n. 1 del 1963*

1. Al numero 18) dell'articolo 5 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, le parole: «edilizia popolare» sono sostituite dalle seguenti: «edilizia residenziale pubblica».

Art. 2.

*Modifica all'articolo 7
della legge costituzionale n. 1 del 1963*

1. Dopo il numero 3) dell'articolo 7 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, è aggiunto il seguente:

«3-bis) all'istituzione di nuovi enti di area vasta e alla modifica delle loro circoscrizione e denominazione, intese le popolazioni interessate».

Art. 3.

*Modifica dell'articolo 8
della legge costituzionale n. 1 del 1963*

1. L'articolo 8 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, è sostituito dal seguente:

«Art. 8. — 1. La Regione esercita funzioni di programmazione nonché funzioni amministrative nelle materie in cui ha potestà legislativa a norma degli articoli 4 e 5, in conformità ai principi della Costituzione e del presente Statuto».

Art. 4.

*Modifica all'articolo 11
della legge costituzionale n. 1 del 1963*

1. Al comma 1 dell'articolo 11 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli enti di area vasta sono titolari di funzioni amministrative proprie, individuate con legge regionale, e di quelle conferite con legge regionale».

Art. 5.

*Modifiche all'articolo 12
della legge costituzionale n. 1 del 1963*

1. All'articolo 12 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il quarto comma è sostituito dal seguente:

«La legge regionale di cui al secondo comma può essere sottoposta a referendum regionale secondo la disciplina prevista da apposita legge regionale»;

b) il quinto comma è abrogato.

Art. 6.

*Modifica all'articolo 13
della legge costituzionale n. 1 del 1963*

1. Il comma 2 dell'articolo 13 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, è sostituito dal seguente:

«2. Il Consiglio regionale è composto da quarantanove consiglieri».

Art. 7.

*Modifica all'articolo 54
della legge costituzionale n. 1 del 1963*

1. All'articolo 54 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, dopo le parole: «anche nella forma di Città metropolitane» sono inserite le seguenti: «e degli enti di area vasta».

Art. 8.

*Modifiche all'articolo 59
della legge costituzionale n. 1 del 1963*

1. All'articolo 59 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: «anche nella forma di Città metropolitane» sono inserite le seguenti: «e su enti di area vasta a elezione diretta»;

b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. La legge regionale disciplina la prima istituzione, le circoscrizioni e, anche con modalità differentiate, le funzioni, la forma di governo e le modalità di elezione degli organi degli enti di area vasta».

Art. 9.

Abrogazioni

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1:

a) il numero 4) dell'articolo 5;

b) gli articoli 29, 30 e 60.



Art. 10.

Disposizioni finali

1. Agli enti di area vasta di cui all'articolo 59 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, come modificato dall'articolo 8 della presente legge costituzionale, si applicano, in quanto compatibili, le norme di attuazione statutaria previste per gli enti locali.

La presente legge costituzionale, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 gennaio 2026

MATTARELLA

MELONI, Presidente del Consiglio dei ministri

Visto, il Guardasigilli: NORDIO

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 976):

Presentato dal Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia, il 9 marzo 2023.

Assegnato alla Commissione I (Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni), in sede referente, il 17 marzo 2023, con il parere delle Commissioni V (Bilancio, Tesoro e programmazione) e per le Questioni regionali.

Esaminato dalla Commissione I (Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni), in sede referente, il 28 giugno 2023; il 3 ottobre 2023; il 31 gennaio 2024; il 7 e il 28 febbraio 2024; il 12 marzo 2024.

Esaminato in Aula il 27 settembre 2024 e approvato il 23 ottobre 2024.

Senato della Repubblica (atto n. 1279):

Assegnato alla Commissione 1^a (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione), in sede referente, il 30 ottobre 2024, con i pareri delle Commissioni 5^a (Programmazione economica e bilancio), 8^a (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) e per le Questioni regionali.

Esaminato dalla Commissione 1^a (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione), in sede referente, il 25 febbraio 2025; il 29 aprile 2025; il 6 e il 14 maggio 2025.

Esaminato in Aula e approvato, con modificazioni, il 27 maggio 2025.

Camera dei deputati (atto n. 976-B):

Nuovamente assegnato alla Commissione I (Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni), in sede referente, il 30 maggio 2025.

Esaminato dalla Commissione I (Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni), in sede referente, il 2, il 9 e il 16 luglio 2025.

Esaminato in Aula il 7 e l'8 ottobre 2025 e approvato, con modificazioni, il 5 novembre 2025.

Senato della Repubblica (atto n. 1279-B):

Nuovamente assegnato alla Commissione 1^a (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione), in sede referente, l'11 novembre 2025.

Esaminato dalla Commissione 1^a (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione), in sede referente, il 26 novembre 2025 e il 3 dicembre 2025.

Esaminato in Aula e approvato, definitivamente, il 21 gennaio 2026.

N O T E

AVVERTENZA:


Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'articolo 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

— Si riporta il testo dell'articolo 5 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 29 del 1° febbraio 1963, come modificato dalla presente legge:

«Art. 5 — Con l'osservanza dei limiti generali indicati nello articolo 4 ed in armonia con i principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato nelle singole materie, la Regione ha potestà legislativa nelle seguenti materie:

- 1)
- 2) disciplina del *referendum* previsto negli articoli 7 e 33;
- 3) istituzione di tributi regionali prevista nell'articolo 51;
- 4) (*abrogato*);
- 5);
- 6) istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza;
- 7) disciplina dei servizi pubblici di interesse regionale ed assunzione di tali servizi;
- 8) ordinamento delle Casse di risparmio, delle Casse rurali; degli Enti aventi carattere locale o regionale per i finanziamenti delle attività economiche nella Regione;
- 9) istituzione e ordinamento di Enti di carattere locale o regionale per lo studio di programmi di sviluppo economico;
- 10) miniere, cave e torbiere;
- 11) espropriazione per pubblica utilità non riguardanti opere a carico dello Stato;
- 12) linee marittime di cabotaggio tra gli scali della Regione;



- 13) polizia locale, urbana e rurale;
- 14) utilizzazione delle acque pubbliche, escluse le grandi derivazioni: opere idrauliche di 4^a e 5^a categoria;
- 15) istruzione artigiana e professionale successiva alla scuola obbligatoria; assistenza scolastica;
- 16) igiene e sanità, assistenza sanitaria ed ospedaliera, nonché il recupero dei minorati fisici e mentali;
- 17) cooperazione, compresa la vigilanza sulle cooperative;
- 18) *edilizia residenziale pubblica*;
- 19) toponomastica;
- 20) servizi antincendi;
- 21) annona;
- 22) opere di prevenzione e soccorso per calamità naturali.».

Note all'art. 2:

— Si riporta il testo dell'articolo 7 della citata legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, come modificato dalla presente legge:

«Art. 7. — La Regione provvede con legge:

- 1) all'approvazione dei bilanci di previsione e dei rendiconti consuntivi;
- 2) alla contrattazione dei mutui ed alla emissione dei prestiti indicati nell'articolo 52;
- 3) all'istituzione di nuovi Comuni, anche in forma di Città metropolitane, ed alla modificazione della loro circoscrizione e denominazione, intese le popolazioni interessate;
- 3-bis) *all'istituzione di nuovi enti di area vasta e alla modifica-*
cione della loro circoscrizione e denominazione, intese le popolazioni
interessate.».

Note all'art. 4:

— Si riporta il testo dell'articolo 11 della citata legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, come modificato dalla presente legge:

«Art. 11. — 1. I Comuni, anche nella forma di Città metropolitane, sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze. *Gli enti di area vasta sono titolari di funzioni amministrative proprie, individuate con legge regionale, e di quelle conferite con legge regionale.*

2. In attuazione dei principi di adeguatezza, sussidiarietà e differenziazione, la legge regionale disciplina le forme, anche obbligatorie, di esercizio associato delle funzioni comunali.

3. La Regione assicura i finanziamenti per l'esercizio delle funzioni conferite.».

Note all'art. 5:

— Si riporta il testo dell'articolo 12 della citata legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, come modificato dalla presente legge:

«Art. 12. — Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta regionale e il Presidente della Regione.

In armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e con l'osservanza di quanto disposto dal presente Titolo, la legge regionale, approvata dal Consiglio regionale con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, determina la forma di governo della Regione e, specificatamente, le modalità di elezione del Consiglio regionale, del Presidente della Regione e degli assessori, i rapporti tra gli organi della Regione, la presentazione e l'approvazione della mozione motivata di sfiducia nei confronti del Presidente della Regione, i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con le predette cariche, nonché l'esercizio del diritto di iniziativa popolare delle leggi regionali e la disciplina del *referendum* regionale abrogativo, propositivo e consultivo. Al fine di conseguire l'equilibrio della rappresentanza dei sessi, la medesima legge promuove condizioni di parità per l'accesso alle consultazioni elettorali. Le dimissioni contestuali della maggioran-

za dei componenti il Consiglio regionale comportano lo scioglimento del Consiglio stesso e l'elezione contestuale del nuovo Consiglio e del Presidente della Regione se eletto a suffragio universale e diretto. Nel caso in cui il Presidente della Regione sia eletto dal Consiglio regionale, il Consiglio è sciolto quando non sia in grado di funzionare per l'impossibilità di formare una maggioranza entro sessanta giorni dalle elezioni o dalle dimissioni del Presidente stesso.

La legge regionale di cui al secondo comma non è comunicata al Commissario del Governo ai sensi del primo comma dell'articolo 29. Su di essa il Governo della Repubblica può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla sua pubblicazione.

La legge regionale di cui al secondo comma può essere sottoposta a referendum regionale secondo la disciplina prevista da apposita legge regionale.».

Note all'art. 6:

— Si riporta il testo dell'articolo 13 della citata legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, come modificato dalla presente legge:

«Art. 13. — 1. Il Consiglio regionale è eletto a suffragio universale diretto, uguale e segreto.

2. *Il Consiglio regionale è composto da quarantanove consiglieri.*

Note all'art. 7:

— Si riporta il testo dell'articolo 54 della citata legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, come modificato dalla presente legge:

«Art. 54. — Allo scopo di adeguare le finanze dei Comuni, anche nella forma di Città metropolitane, *e degli enti di area vasta* al raggiungimento delle finalità ed all'esercizio delle funzioni stabilite dalle leggi, il Consiglio regionale può assegnare ad essi annualmente una quota delle entrate della Regione.».

Note all'art. 8:

— Si riporta il testo dell'articolo 59 della citata legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, come modificato dalla presente legge:

«Art. 59. — 1. L'ordinamento degli enti locali della Regione si basa sui Comuni, anche nella forma di Città metropolitane, *e su enti di area vasta a elezione diretta*, quali enti autonomi obbligatori con propri statuti, poteri e funzioni, secondo i principi fissati dalla Costituzione e dal presente Statuto.

1-bis. *La legge regionale disciplina la prima istituzione, le circoscrizioni e, anche con modalità differentiate, le funzioni, la forma di governo e le modalità di elezione degli organi degli enti di area vasta.*


Note all'art. 9:

— Per il testo dell'articolo 5 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, si veda nelle note all'articolo 1.

Note all'art. 10:

— Per il testo dell'articolo 59 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, si veda nelle note all'articolo 8.

26G00030



DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

DECRETO 5 novembre 2025.

Piano di emergenza nazionale per *Conotrachelus nenuphar* (Herbts).

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, rencante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, rencante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016 relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE;

Visto in particolare l'art. 25 del regolamento (UE) 2016/2031, con il quale è stabilito che ogni Stato membro elabora e tiene aggiornato, per ogni organismo nocivo prioritario, di cui all'art. 6 del medesimo regolamento, in grado di entrare e insediarsi nel proprio territorio nazionale, un piano di emergenza contenente informazioni sulle modalità di indagine, sui processi decisionali, sulle responsabilità, sulle procedure e sui protocolli da seguire nel caso di una presenza ufficialmente confermata o sospetta di un organismo nocivo prioritario;

Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, rencante «Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell'art. 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625», ed in particolare l'art. 4 inerente all'organizzazione del Servizio fitosanitario nazionale;

Visto in particolare l'art. 26, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, che dispone che il Servizio fitosanitario centrale, con il supporto dell'Istituto nazionale di riferimento, elabori e tenga aggiornato, per ogni organismo nocivo prioritario di cui all'art. 6 del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2019/1702 e per gli organismi nocivi indicati dal Comitato fitosanitario nazionale, un piano di emergenza nazionale;

Visto in particolare, i commi 2 e 3 dell'art. 26 del decreto legislativo n. 19/2021, che dispongono, rispettivamente, che il piano di emergenza nazionale sia adottato con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, su parere del Comitato fitosanitario nazionale e che possa interessare più organismi nocivi aventi una biologia ed una gamma di ospiti simili;

Visto l'art. 5 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, con il quale sono definite le competenze attribuite al Servizio fitosanitario centrale, tra le quali il coordinamento delle attività in materia fitosanitaria, l'adozione di provvedimenti di protezione delle piante, l'adozione del programma nazionale di indagine degli organismi nocivi, del piano nazionale dei controlli fitosanitari, dei piani di emergenza e di azione nazionali, previo parere del Comitato fitosanitario nazionale;

Visto l'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, con il quale sono individuate le competenze attribuite ai Servizi fitosanitari regionali, tra le quali l'applicazione delle normative fitosanitarie nazionali e dell'Unione, l'attuazione delle attività di protezione delle piante, nonché le attività di controllo e vigilanza ufficiale sullo stato fitosanitario dei vegetali coltivati e spontanei, nonché dei loro prodotti nelle fasi di produzione, conservazione e commercializzazione, al fine di verificare l'eventuale presenza di organismi nocivi;


Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, inerente «Regolamento recante la riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste a norma dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 6 dicembre 2023;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 31 gennaio 2024, n. 47783, registrato alla Corte dei conti il 23 febbraio 2024, al n. 288, con il quale sono stati individuati gli uffici dirigenziali non generali e le relative competenze;

Vista la direttiva del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste prot. n. 38839 del 29 gennaio 2025, registrata alla Corte dei conti in data 16 febbraio 2025, al n. 193, rencante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per il 2025;

Ritenuto necessario adottare il Piano di emergenza nazionale per l'organismo nocivo prioritario *Conotrachelus nenuphar* (Herbts) in applicazione dell'art. 26 del decreto legislativo n. 19/2021;

Acquisito il parere favorevole del Comitato fitosanitario nazionale, di cui all'art. 7 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, sul piano di emergenza nazionale per l'organismo nocivo prioritario *Conotrachelus nenuphar* (Herbts), espresso nella riunione del 9 e 10 luglio 2025;



Decreta:

Art. 1.

1. Con il presente decreto, in applicazione dell'art. 26 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, è adottato il piano di emergenza nazionale per l'organismo nocivo prioritario *Conotrachelus nenuphar* (Herbts), di cui all'allegato 1 del presente decreto, redatto conformemente all'art. 25 del regolamento (UE) 2016/2031.

Il presente decreto, trasmesso agli organi di controllo per la registrazione, è oggetto di pubblicazione nel portale del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Il presente decreto è altresì oggetto di pubblicazione sul sito web del Servizio fitosanitario nazionale www.protezionedellepiante.it

Roma, 5 novembre 2025

Il Ministro: LOLLOBRIGIDA

Registrato alla Corte dei conti il 12 gennaio 2026

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, reg. n. 45

AVVERTENZA:

Il decreto, comprensivo degli allegati, sarà consultabili alle pagine dedicate del portale del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (www.masaf.gov.it) e del sito web del Servizio fitosanitario nazionale (www.protezionedellepiante.it).

26A00562

DECRETO 19 dicembre 2025.

Fondo nazionale per la suinicoltura. Misure in favore degli allevatori di suini per contrastare la diffusione della peste suina africana. Individuazione dei criteri di distribuzione delle risorse per incentivare interventi strutturali e funzionali in materia di sostenibilità e biosicurezza.

**IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA,
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE
E DELLE FORESTE**

DI CONCERTO CON

**IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE**

Visti gli articoli 107 e 108, Sezione 2 «Aiuti concessi dagli Stati», del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, recante «Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari»;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (Legge comunitaria per il 1990)» e, in particolare, l'art. 4 rubricato «Adeguamenti tecnici e provvedimenti amministrativi di attuazione», il cui comma 3 prevede che «Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, nell'ambito della sua competenza, adotta, con proprio decreto, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, provvedimenti amministrativi, relativi alle modalità tecniche e applicative, direttamente conseguenti alle disposizioni dei regolamenti e delle decisioni emanati dalla Comunità economica europea in materia di politica comune agricola e forestale, al fine di assicurarne l'applicazione nel territorio nazionale»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale»;


Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

Visto il regolamento (UE) 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*» nel settore agricolo;

Visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga tali atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale»);

Visto il regolamento (UE) 2019/316 della Commissione, del 21 febbraio 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 1408/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*» nel settore agricolo;

Visto il decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 4, ed in particolare l'art. 11-bis, comma 1, che istituisce il Fondo nazionale per la suinicoltura, recante misure per il sostegno del settore suinicolo, le cui risorse sono destinate, tra l'altro, a contribuire a fondo perduto alla realizzazione di progetti o investimenti finalizzati a migliorare la misurabilità e l'incremento delle condizioni di sostenibilità nelle aziende zootecniche, di produzione di carne e di



trasformazione di carne, anche attraverso il sostegno dei contratti di filiera e delle organizzazioni interprofessionali nel predetto settore;

Visto il regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) n. 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate;

Visto il decreto-legge del 17 febbraio 2022, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2022, n. 29, recante «Misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana (PSA)»;

Visto il decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 136, recante «Attuazione dell'art. 14, comma 2, lettere a), b), e), f), h), i), l), n), o) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53, per adeguare e raccordare la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016»;

Visto l'art. 3 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173 convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», ai sensi del quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali assume la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 della Commissione, del 16 marzo 2023, che stabilisce misure speciali di controllo delle malattie per la peste suina africana e abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2021/605;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 ottobre 2023, n. 178, recante «Regolamento recante la riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste a norma dell'articoli 1, comma 2, del decreto-legge 21 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74»;

Visto il regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*»;

Vista la direttiva del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 31 gennaio 2024, prot. 45910, registrata presso la Corte dei conti il 23 febbraio 2024, al n. 280;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2024/760 della Commissione, del 23 febbraio 2024, recante modifica dell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 che stabilisce misure speciali di controllo delle malattie per la peste suina africana;

Vista l'ordinanza del Commissario straordinario alla Peste suina africana n. 2 del 10 maggio 2024, relativa al controllo ed eradicazione della peste suina africana, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 112 del 15 maggio 2024;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2024/2139 della Commissione, del 1° agosto 2024, recante modifica degli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 che stabilisce misure speciali di controllo per la peste suina africana;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2024/2160 della Commissione, del 9 agosto 2024, recante modifica dell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 che stabilisce misure speciali di controllo delle malattie per la peste suina africana;

Vista la nota del Ministero della salute, prot. DGSAT n. 25539, del 21 agosto 2024, concernente «Peste suina africana (PSA) – Misure di controllo negli allevamenti suinicoli. Aggiornamento e rimodulazione»;


Vista l'ordinanza del Commissario straordinario alla peste suina africana n. 3 del 29 agosto 2024, concernente «Peste suina africana: misure urgenti per la gestione dei focolai negli allevamenti nelle Regioni Piemonte, Lombardia ed Emilia-Romagna» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 203 del 30 agosto 2024, prorogata con ordinanza n. 4 del 23 settembre 2024, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 226 del 26 settembre 2024;

Considerato che l'eventuale ulteriore diffusione della peste suina africana nei territori ad alta densità di allevamenti di suini avrebbe significative ripercussioni economiche per tutta la filiera suinicola italiana, e che occorre pertanto attuare misure urgenti per evitare la propagazione dell'epidemia in alcuni territori limitrofi alle regioni sedi di focolai della malattia;

Considerato che, per le Province autonome di Trento e Bolzano, l'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, in combinato disposto con l'art. 79 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 1972, ha sancito il venir meno di ogni erogazione, a carico del bilancio dello Stato, prevista da leggi di settore in favore dei predetti enti;

Considerato che, data la natura emergenziale e potenzialmente espansiva della situazione epidemica relativa alla zoonosi in corso, gli interventi di biosicurezza devono poter essere realizzati sull'intero territorio nazionale, anche al fine di prevenire e contenere la progressione epidemica e preservare dal contagio zone non ancora toccate dalla PSA, inclusi i territori delle Province autonome di Trento e Bolzano. In tal senso, la portata della misura eccede necessariamente le disposizioni emergenziali del Commissario straordinario, operando, piuttosto, come finanziamento ad interventi di prevenzione a livello nazionale;

Ritenuto coerente alle finalità del fondo suinicolo di cui all'art. 11-bis del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 4, destinare ulteriori risorse nella misura di euro 10.076.941,00 a valere sul Fondo nazionale per la suinocoltura, capitolo 7827, piano gestionale 1, per sostenere le aziende della produzione per la realizzazione degli in-



terventi strutturali e funzionali in materia di sostenibilità e biosicurezza nelle aziende zootecniche del comparto suinicolo, per il corrente anno 2025, in conformità alle norme nazionali e dell'Unione europea, in favore delle regioni e PP.AA. e di ripartirlo sulla base della consistenza del patrimonio di ciascuna regione e provincia autonoma;

Ritenuto opportuno, ai fini del riparto delle risorse disponibili, attribuire priorità al parametro «consistenza del patrimonio suinicolo», in coerenza con quanto previsto dall'art. 26, comma 2 decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con modificazioni con legge 28 marzo 2022, n. 25, in modo da privilegiare le aree delimitate ai sensi dell'art. 63, paragrafo 1 del regolamento (UE) 2020/687 e le province confinanti;

Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 2 ottobre 2025;

Decreta:

Art. 1.

Finalità

1. Il presente decreto definisce le modalità di ripartizione delle risorse del Fondo di cui all'art. 11-bis, comma 1, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44 (di seguito Fondo nazionale per la suinicoltura), al fine di attuare, a protezione degli allevamenti suinicoli italiani, le misure e le condizioni di sostenibilità e biosicurezza necessarie a contrastare la rapida diffusione della peste suina africana sul territorio italiano.

Art. 2.

Risorse disponibili

1. Le risorse da assegnare nel quadro di applicazione del presente decreto ammontano a 10.076.941,00 euro a valere sul Fondo nazionale per la suinicoltura, capitolo 7827 piano gestionale 1, di cui, segnatamente, euro 9.076.941,00 quali residui di lettera F, esercizio di provenienza 2024 ed euro 1.000.000,00 quale stanziamento di competenza, esercizio 2025.

Art. 3.

Modalità di erogazione del fondo

1. Il finanziamento, di cui all'art. 2, è ripartito sulla base della consistenza del patrimonio suinicolo, cui è attribuito un peso del 55%, nonché del numero di allevamenti, cui attribuito un peso del 45%, di ciascuna regione e provincia autonoma come riportato nell'allegato 1, che è parte integrante del presente provvedimento.

Art. 4.

Rendicontazione

1. Ciascuna regione e provincia autonoma beneficiaria dei fondi di cui al presente decreto è tenuta a trasmettere al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste una relazione annuale sullo stato di attuazione del piano di investimenti realizzato, contenente almeno: numero e localizzazione degli interventi, tipologia di allevamento, numero capi interessati e avanzamento finanziario. La prima relazione andrà trasmessa entro il 30 dicembre 2025.

Il presente decreto è inviato agli organi di controllo, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito internet del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Roma, 19 dicembre 2025

*Il Ministro dell'agricoltura,
della sovranità alimentare
e delle foreste
LOLLOBRIGIDA*

*Il Ministro dell'economia
e delle finanze
GIORGETTI*

Registrato alla Corte dei conti il 22 gennaio 2026

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, n. 93



Allegato 1 distribuzione risorse cap.7827 pg.1 fra le Regioni				
Regione	A Quota consistenza patrimonio suinicolo	B Quota consistenza numero allevamenti	C= A+B Quota complessiva regionale	Percentuale regionale %
ABRUZZO	45.447,00 €	113.819,05 €	159.266,05 €	1,58
BASILICATA	42.121,61 €	40.811,61 €	82.933,22 €	0,82
BOLZANO	1.662,70 €	48.520,47 €	50.183,17 €	0,50
CALABRIA	32.699,67 €	79.355,91 €	112.055,58 €	1,11
CAMPANIA	58.194,33 €	90.239,01 €	148.433,34 €	1,47
EMILIA ROMAGNA	671.174,66 €	177.757,24 €	848.931,89 €	8,42
FRIULI VENEZIA GIULIA	170.149,15 €	95.680,55 €	265.829,70 €	2,64
LAZIO	26.603,12 €	124.702,14 €	151.305,27 €	1,50
LIGURIA	0,00 €	12.243,48 €	12.243,48 €	0,12
LOMBARDIA	2.625.950,06 €	426.708,07 €	3.052.658,12 €	30,29
MARCHE	60.965,49 €	101.575,57 €	162.541,06 €	1,61
MOLISE	15.518,49 €	21.766,19 €	37.284,68 €	0,37
PIEMONTE	901.180,83 €	209.953,07 €	1.111.133,90 €	11,03
PUGLIA	27.711,59 €	82.530,15 €	110.241,73 €	1,09
SARDEGNA	113.063,28 €	2.019.721,28 €	2.132.784,56 €	21,17
SICILIA	37.133,53 €	257.113,15 €	294.246,68 €	2,92
TOSCANA	90.339,78 €	188.640,34 €	278.980,11 €	2,77
TRENTO	3.879,62 €	10.429,63 €	14.309,26 €	0,14
UMBRIA	131.352,93 €	108.830,96 €	240.183,89 €	2,38
VALLE D'AOSTA	0,00 €	4.988,09 €	4.988,09 €	0,05
VENETO	487.169,71 €	319.237,49 €	806.407,20 €	8,00
TOTALE	5.542.317,55 €	4.534.623,45 €	10.076.941,00 €	100%

26A00503

DECRETO 22 dicembre 2025.


Modifica del decreto 23 dicembre 2022 per quanto concerne la definizione di giovane agricoltore.

**IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA,
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE
E DELLE FORESTE**

Visto il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (Piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e n. 1307/2013;

Visto il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013;

Visto il regolamento delegato (UE) 2022/1172 della Commissione, del 4 maggio 2022, che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune e l'applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità;



Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1173 della Commissione, del 31 maggio 2022, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella politica agricola comune;

Vista la decisione di esecuzione della Commissione C(2022)8645 del 2 dicembre 2022, che approva il piano strategico della PAC 2023-2027 dell'Italia ai fini del sostegno dell'Unione finanziato dal Fondo europeo agricolo di garanzia e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale;

Vista la decisione di esecuzione della Commissione C(2023)6990 del 23 ottobre 2023 che approva la modifica del piano strategico della PAC 2023-2027 dell'Italia ai fini del sostegno dell'Unione finanziato dal Fondo europeo agricolo di garanzia e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale;

Vista la decisione di esecuzione della Commissione C(2024)6849 del 30 settembre 2024 che approva la modifica del piano strategico della PAC 2023-2027 dell'Italia ai fini del sostegno dell'Unione finanziato dal Fondo europeo agricolo di garanzia e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale;

Vista la decisione di esecuzione della Commissione C(2024)8662 dell'11 dicembre 2024 che approva la modifica del piano strategico della PAC 2023-2027 dell'Italia ai fini del sostegno dell'Unione finanziato dal Fondo europeo agricolo di garanzia e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale;

Vista la decisione di esecuzione della Commissione C(2025)3805 del 18 giugno 2025 che approva la modifica del piano strategico della PAC 2023-2027 dell'Italia ai fini del sostegno dell'Unione finanziato dal Fondo europeo agricolo di garanzia e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale;

Vista la decisione di esecuzione della Commissione C(2025)8022 del 27 novembre 2025 che approva la modifica del piano strategico della PAC 2023-2027 dell'Italia ai fini del sostegno dell'Unione finanziato dal Fondo europeo agricolo di garanzia e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale;

Visto l'art. 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, concernente «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (Legge comunitaria per il 1990)», con il quale si dispone che il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nell'ambito di propria competenza, provvede con decreto all'applicazione nel territorio nazionale dei regolamenti emanati dalla Comunità europea;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante «Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bol-

zano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato - città ed autonomie locali»;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 2023 n. 42, concernente la «Attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune», in particolare l'art. 5;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 2012, n. 252, recante il regolamento relativo ai criteri e alle modalità per la pubblicazione degli atti e degli allegati elenchi degli oneri introdotti ed eliminati, ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge 11 novembre 2011, n. 180: «Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese»;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 23 dicembre 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 47 del 24 febbraio 2023, recante «Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i pagamenti diretti» e in particolare l'art. 5;

Considerato che, nei primi due anni di attuazione del piano strategico PAC 2023-2027, l'adesione dei giovani agricoltori agli interventi sotto forma di pagamenti diretti loro dedicati non ha raggiunto i livelli auspicati nel corso della programmazione;

Considerato che, al fine di ampliare la platea dei beneficiari, la decisione di esecuzione della Commissione C(2025)8022 ha approvato la modifica del piano strategico PAC 2023-2027 relativa ai requisiti richiesti per rientrare nella definizione di giovane agricoltore, consentendo, tra l'altro, il perfezionamento del requisito di formazione del capo azienda entro il 30 settembre dell'anno di presentazione della prima domanda, in luogo del termine di presentazione della domanda unificata;

Ravvisata la necessità di adattare di conseguenza le norme del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 23 dicembre 2022, in particolare l'art. 5;

Vista l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 18 dicembre 2025;


Decreta:

Art. 1.

Modifica dell'art. 5 del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 23 dicembre 2022

1. L'art. 5, comma 1, lettera c), punto 3), è sostituito dal seguente:

«3) titolo di scuola secondaria di primo grado, con attestato di frequenza ad almeno un corso di formazione



di almeno 150 ore, con superamento dell'esame finale, su tematiche riferibili al settore agroalimentare, ambientale o della dimensione sociale, tenuto da enti accreditati dalle regioni o province autonome, oppure esperienza lavorativa di almeno tre anni nel settore agricolo, documentata dall'iscrizione al relativo regime previdenziale agricolo per almeno 104 giornate/anno, oppure partecipazione con esito favorevole all'intervento di sviluppo rurale cooperazione per il ricambio generazionale;».

2. L'art. 5, comma 9 è sostituito dal seguente:

«Fatto salvo il requisito anagrafico di cui al comma 1, lettera *b*), i requisiti richiesti per il giovane agricoltore di cui al comma 1, lettera *c*) devono essere posseduti e presentati all'organismo pagatore competente entro il 30 settembre dell'anno di presentazione della domanda per l'assegnazione dei diritti o della prima domanda per il sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori. Tutti gli altri requisiti devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda per l'assegnazione dei diritti o della prima domanda per il sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori e mantenuti almeno fino al termine dell'anno di domanda. L'assenza anche di uno solo dei requisiti determina l'inammissibilità della domanda.».

3. Le modifiche di cui al presente articolo si applicano dall'anno di domanda 2026.

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 dicembre 2025

Il Ministro: LOLLOBRIGIDA

Registrato alla Corte dei conti il 28 gennaio 2026

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, n. 101

ALLEGATO

MODELLO ELENCHI ONERI INFORMATIVI AI SENSI DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 NOVEMBRE 2012, N. 252

Modifica del decreto ministeriale 23 dicembre 2022 per quanto concerne la definizione di giovane agricoltore.

Oneri eliminati

Il presente decreto non elimina oneri

Oneri introdotti

Il presente decreto non introduce oneri

26A00502

DECRETO 28 gennaio 2026.

Approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Morellino di Scansano».

**IL DIRIGENTE DELLA PQA I
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE**

Visto il regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012;

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, così come da ultimo modificato dal regolamento (UE) 2024/1143;

Visto il regolamento delegato (UE) 2025/27 della Commissione, del 30 ottobre 2024, che integra il regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme relative alla registrazione e alla protezione delle indicazioni geografiche, delle specialità tradizionali garantite e delle indicazioni facoltative di qualità e che abroga il regolamento delegato (UE) n. 664/2014;

Visto il regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione, del 17 ottobre 2018, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni dell'uso, le modifiche del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione nonché l'etichettatura e la presentazione, così come da ultimo modificato dal regolamento delegato (UE) 2025/28 della Commissione, del 30 ottobre 2024;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2025/26 della Commissione, del 30 ottobre 2024, che reca modalità di applicazione del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le registrazioni, le modifiche, le cancellazioni, l'applicazione della protezione, l'etichettatura e la comunicazione delle indicazioni geografiche e delle specialità tradizionali garantite, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 per quanto riguarda le indicazioni geografiche nel settore vitivinicolo e che abroga i regolamenti di esecuzione (UE) n. 668/2014 e (UE) 2021/1236;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 della Commissione, del 17 ottobre 2018, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le modifiche del disciplinare di produzione, il registro dei



nomi protetti, la cancellazione della protezione nonché l'uso dei simboli, e del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli, così come da ultimo modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2025/26;

Visto il regolamento delegato (UE) 2019/934 della Commissione, del 12 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le zone viticole in cui il titolo alcolometrico può essere aumentato, le pratiche enologiche autorizzate e le restrizioni applicabili in materia di produzione e conservazione dei prodotti vitivinicoli, la percentuale minima di alcole per i sottoprodotto e la loro eliminazione, nonché la pubblicazione delle schede dell'OIV, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2019/935 della Commissione, del 16 aprile 2019, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i metodi di analisi per determinare le caratteristiche fisiche, chimiche e organolettiche dei prodotti vitivinicoli e la notifica delle decisioni degli Stati membri relative all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, avente ad oggetto riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, avente ad oggetto codice dell'amministrazione digitale, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 13 agosto 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 200 del 28 agosto 2012, recante disposizioni nazionali applicative del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del regolamento applicativo (CE) n. 607/2009 della Commissione e del decreto legislativo n. 61/2010, per quanto concerne le DOP, le IGP, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, avente ad oggetto riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, così come modificato dal correttivo previsto dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238, concernente disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 6 dicembre 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 83 dell'8 aprile 2022, avente ad oggetto disposizioni nazionali applicative dei regolamenti (UE) n. 1308/2013, n. 33/2019 e n. 34/2019 e della legge n. 238/2016, concernenti la procedura per la presentazione e l'esame delle domande di protezione delle DOP, delle IGP, delle menzioni tradizionali dei prodotti vitivinicoli, delle domande di modifica dei disciplinari di produzione e delle menzioni tradizionali e per la cancellazione della protezione;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 25 febbraio 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 192 del 18 agosto 2022, concernente disposizioni applicative della legge 12 dicembre 2016, n. 238: schedario viticolo, idoneità tecnico-produttiva dei vigneti e rivendicazione annuale delle produzioni, nell'ambito delle misure del SIAN recate dall'art. 43, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri ed, in particolare, l'art. 3, comma 3, del predetto decreto, ai sensi del quale le denominazioni «Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste» e «Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste» sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni «Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali» e «Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, che adotta il regolamento recante la riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste a norma dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 31 gennaio 2024, registrato dalla Corte dei conti il 23 febbraio 2024 al n. 288, recante individuazione degli uffici dirigenziali non generali del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, così come modificato con il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 18 aprile 2025, n. 180158;

Vista la direttiva del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste prot. n. 38839 del 29 gennaio 2025, registrata alla Corte dei conti al n. 193 in data 16 febbraio 2025, recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per il 2025, e successive modifiche e integrazioni;

Vista la direttiva del Capo del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica prot. n. 99324 del 4 marzo 2025, registrata dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 195 in data 4 marzo 2025, per l'attuazione degli obiettivi definiti dalla «Direttiva recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per l'anno 2025», rientranti nella competenza del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 178/2023;



Vista la direttiva del direttore della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare prot. n. 112479 dell'11 marzo 2025, registrata dall'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste al n. 228 in data 16 marzo 2025, con la quale sono stati assegnati, ai titolari degli uffici dirigenziali di livello non generale della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare, gli obiettivi e le risorse umane e finanziarie, in coerenza con le priorità politiche individuate nella direttiva del Ministro, nonché dalla direttiva dipartimentale, sopra citate;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 2023, registrato dal Ministero dell'economia e delle finanze in data 10 gennaio 2024 con n. 10 e presso la Corte dei conti in data 16 gennaio 2024, reg. 68, concernente il conferimento, a decorrere dalla data del decreto e per il periodo di tre anni, dell'incarico di Capo del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, ai sensi dell'art. 19, commi 3 e 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, al dott. Marco Lupo, dirigente di prima fascia appartenente ai ruoli del medesimo Ministero, estraneo all'amministrazione, fermo restando il disposto dell'art. 19, comma 8, del citato decreto legislativo;

Visto il decreto di incarico di funzione dirigenziale di livello generale conferito, ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165/2001, alla dott.ssa Eleonora Iacovoni, del 7 febbraio 2024 del Presidente del Consiglio dei ministri, registrato dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 116, in data 23 febbraio 2024, e dalla Corte dei conti al n. 337 in data 7 marzo 2024;

Visto il decreto del direttore della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare del 30 aprile 2024, n. 193350, registrato alla Corte dei conti al n. 999 in data 4 giugno 2024, con il quale è stato conferito al dott. Pietro Gasparri l'incarico di direttore dell'Ufficio PQA I della Direzione generale della qualità certificata e tutela indicazioni geografiche prodotti agricoli, agroalimentari e vitivinicoli e affari generali della Direzione;

Considerato che l'art. 21, comma 17, della legge n. 196/2009 e successive modificazioni ed integrazioni autorizza l'avvio della gestione finanziaria, nelle more dell'approvazione delle rispettive direttive sull'azione amministrativa di I e II livello, nei limiti delle assegnazioni di cui alle direttive dell'anno precedente;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 6 gennaio 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 92 del 4 aprile 1978, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Morellino di Scansano» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visto il decreto del direttore generale della qualità dei prodotti agroalimentari del 14 novembre 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 278 del 29 novembre 2006, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Morellino di Scansano» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visto il decreto del 2 marzo 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 68 del 19 marzo 2021, con il quale è stato da

ultimo modificato il disciplinare della denominazione di origine protetta dei vini «Morellino di Scansano»;

Esaminata la documentata domanda presentata dal Consorzio a tutela del vino Morellino di Scansano, acquisita al prot. ingresso n. 0251026 del 5 giugno 2025, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta dei vini «Morellino di Scansano», nel rispetto della procedura di cui al sopra citato decreto ministeriale 6 dicembre 2021;

Considerato che il Consorzio a tutela del vino Morellino di Scansano è riconosciuto ai sensi dell'art. 41, comma 1, della legge 12 dicembre 2016, n. 238 ed è incaricato di svolgere le funzioni previste dall'art. 41, commi 1 e 4, della predetta legge per la denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Morellino di Scansano»;

Ritenuto che la modifica del disciplinare di produzione, di cui è richiesta l'approvazione con la sopra citata domanda, è considerata una modifica ordinaria di cui all'art. 24, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/1143, in quanto non rientra tra i casi previsti dal paragrafo 3 del medesimo articolo, e comporta una modifica del documento unico;

Considerato che, in ottemperanza al disposto dell'art. 4 del regolamento delegato (UE) 2025/27, la sopra citata domanda di approvazione di una modifica ordinaria è stata esaminata nell'ambito della procedura nazionale prevista dall'art. 13 del decreto ministeriale 6 dicembre 2021 e, in particolare:

è stato acquisito il parere favorevole della Regione Toscana;

è stato acquisito il parere favorevole del Comitato nazionale vini DOP e IGP, espresso nella riunione del 10 dicembre 2025, nell'ambito della quale il citato comitato ha formulato la proposta di modifica aggiornata del disciplinare di produzione della D.O.C.G. dei vini «Morellino di Scansano»;


la suddetta proposta di modifica del disciplinare è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 299 del 27 dicembre 2025, a fini di opposizione a livello nazionale ai sensi dell'art. 4, paragrafo 2, primo periodo del regolamento delegato (UE) 2025/27 e dell'art. 13, comma 6, del decreto ministeriale 6 dicembre 2021, sopra citati;

entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione della suddetta proposta di modifica non sono pervenute opposizioni;

Ritenuto che, a seguito dell'esito positivo della suddetta procedura nazionale, risultano soddisfatti i requisiti del regolamento (UE) 2024/1143 e delle disposizioni adottate in virtù dello stesso;

Ritenuto pertanto, di dover approvare la modifica ordinaria del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Morellino di Scansano», che comporta una modifica del documento unico, richiesta con la sopra citata domanda, conformemente all'art. 4, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2025/27 e all'art. 13, comma 7, del decreto ministeriale 6 dicembre 2021, sopra citati;

Ritenuto altresì, di dover procedere, ai sensi dell'art. 4, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2025/27 e dell'art. 13, comma 7, del decreto ministeriale 6 dicembre



2021, alla pubblicazione del presente decreto di approvazione, contenente il disciplinare di produzione consolidato modificato ed il relativo documento unico consolidato modificato, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito internet del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, nonché di dover procedere, entro un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto di approvazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, alla comunicazione dell'approvazione della modifica ordinaria in questione alla Commissione europea, tramite il sistema digitale di cui all'art. 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1143, in conformità a quanto disposto dall'art. 5 del regolamento delegato (UE) 2025/27, dall'art. 12 del regolamento di esecuzione (UE) 2025/26 e dall'art. 13, comma 8, del decreto ministeriale 6 dicembre 2021, sopra citati;

Decreta:

Art. 1.

Approvazione modifica ordinaria

1. La modifica ordinaria del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Morellino di Scansano», di cui alla proposta pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 299 del 27 dicembre 2025, è approvata.

2. Il disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Morellino di Scansano», consolidato con la modifica ordinaria di cui al comma 1 del presente articolo, ed il relativo documento unico consolidato modificato figurano rispettivamente nell'allegato A e nell'allegato B al presente decreto.

Art. 2.

Entrata in vigore ed applicazione nel territorio nazionale

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. In conformità all'art. 4, paragrafo 5, secondo periodo del regolamento delegato (UE) 2025/27, la modifica ordinaria di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto si applica nel territorio nazionale dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 3.

Comunicazione alla Commissione europea ed applicazione nel territorio dell'Unione

1. Ai sensi dell'art. 5 del regolamento delegato (UE) 2025/27, dell'art. 12 del regolamento di esecuzione (UE) 2025/26 e dell'art. 13, comma 8, del decreto ministeriale 6 dicembre 2021, richiamati nelle premesse, entro un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, l'approvazione della modifica ordinaria di cui all'art. 1 del presente decreto è comunicata alla Commissione europea tramite il sistema digitale di cui all'art. 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1143.

2. In conformità all'art. 5, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) 2025/27, la modifica ordinaria di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto si applica nel territorio dell'Unione a decorrere dalla data in cui la comunicazione della modifica ordinaria di cui al comma 1 del presente articolo è pubblicata dalla Commissione europea nel registro delle indicazioni geografiche dell'Unione, ai sensi dell'art. 5, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2025/27.

Art. 4.

Aggiornamento codici SIAN

1. L'elenco dei codici previsto dall'art. 7, comma 3, del decreto ministeriale 25 febbraio 2022, richiamato nelle premesse, è aggiornato in relazione alla modifica del disciplinare di cui al comma 1 del presente articolo.

Art. 5.

Pubblicazione

1. Il disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Morellino di Scansano» consolidato con la modifica ordinaria di cui al comma 1 dell'art. 1 è pubblicato nella sezione «Qualità» - «Vini DOP e IGP» del sito internet del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ed è consultabile al seguente link: <https://www.masaf.gov.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/24070>

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito internet del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Roma, 28 gennaio 2026

Il dirigente: GASPARRI

ALLEGATO A

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA E GARANTITA DEI VINI «MORELLINO DI SCANSANO»

Art. 1.

Denominazione e vini

1. La denominazione di origine controllata e garantita «Morellino di Scansano», anche nelle tipologie con la menzione «Riserva» e «Superiore», è riservata ai vini rossi che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Base ampelografica

1. I vini a denominazione di origine controllata e garantita «Morellino di Scansano» e «Morellino di Scansano» con la menzione superiore devono essere ottenuti dalle uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, dal vitigno Sangiovese: minimo 85%.

Possono concorrere alla produzione di detti vini altri vitigni a bacca nera, non aromatici, idonei alla coltivazione nella Regione Toscana, iscritti nel registro nazionale delle varietà di vite per uve da vino, fino ad un massimo del 15%.



2. Il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Morellino di Scansano» con la menzione riserva deve essere ottenuto dalle uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, dal vitigno Sangiovese: minimo 90%.

Possono concorrere alla produzione di detti vini altri vitigni a bacca nera, non aromatici, idonei alla coltivazione nella Regione Toscana, iscritti nel registro nazionale delle varietà di vite per uve da vino, fino ad un massimo del 10%.

Art. 3.

Zona di produzione delle uve

1. Le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Morellino di Scansano» devono essere prodotte all'interno della zona comprendente la fascia collinare della Provincia di Grosseto tra i fiumi Ombrone e Albegna, che include l'intero territorio amministrativo del Comune di Scansano e parte dei territori comunali di Manciano, Magliano in Toscana, Grosseto, Campagnatico, Semproniano e Roccalbegna, nella Provincia di Grosseto. Tale zona è così delimitata: dall'incrocio dei confini comunali di Scansano, Manciano e Roccalbegna, il limite segue verso Nord il torrente Fiascone fino alla Fattoria degli Usi, continua lungo la strada interna del podere Marrucheta nei pressi del Podere Montecchio, prosegue lungo la strada di valle Zuccaia, raggiunge il fiume Albegna lo attraversa e continua sulla strada comunale Fibbianello in Comune di Semproniano a quota 470. Da qui volge ad Est, incontra la strada provinciale della Follonata, continua per detta strada fino al Santarello, quindi scende a Sud e si inoltra nel Comune di Manciano seguendo la vecchia strada fino all'abitato di Poggio Capanne. Da questa località la linea di delimitazione scende ancora a Sud lungo la strada per Bagni di Saturnia, fino ad incontrare nuovamente la strada provinciale della Follonata che segue fino al fosso Stellata. Risale il corso di detto fosso fino a quota 151, continua a Sud per la strada Camporecca fino all'abitato di Poderi di Montemerano, attraversa la Strada Statale n. 323, continua, deviando a Sud-Ovest, lungo la vecchia strada Dogana e raggiunge la fattoria Cavallini. Per la strada dei Laschi arriva nuovamente al fiume Albegna in corrispondenza della confluenza del fosso Vivaio. A questo punto detta linea di delimitazione segue il corso del fiume Albegna fino al guado della Mariannaccia e, deviando ad Ovest, entra nel Comune di Magliano in Toscana, percorre la strada di Colle di Lupo fino al Molino Vecchio, risale a Nord-Ovest per la strada di S. Andrea al Civileesco, ridiscende verso Sud per la strada Magliano in Toscana-Barca del Grazi devia ad Ovest per la strada dell'Osa e prosegue lungo il limite comunale di Magliano in Toscana fino ad incrociare la strada statale n. 1 Aurelia. Entrando nel Comune di Grosseto, la linea di delimitazione si identifica con detta strada statale Aurelia fino al bivio di Scansano in località Spadino, prosegue per la strada Scansanese fino ad incontrare il limite amministrativo del Comune di Scansano in località Maiano seguendolo fino ad incontrare la strada Cinigianese; continua lungo detta strada interessando il Comune di Campagnatico, fino alla Fattoria del Granaione; prosegue quindi ad Est lungo la strada poderale del Coppaio e Camposasso e si collega al limite comunale di Scansano in prossimità del podere Repenti in agro di Bacchinello, seguendolo fino all'incrocio dei limiti comunali di Scansano, Manciano e Roccalbegna ove la linea di delimitazione ha avuto inizio.

Art. 4.

Norme per la viticoltura

1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Morellino di Scansano» devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve ed al vino le specifiche caratteristiche di qualità. Sono pertanto da considerarsi idonei unicamente i terreni collinari di buona esposizione con esclusione di quelli di fondo valle.

2. I sesti d'impianto, le forme di allevamento (a spalliera, ad alberello e simili) ed i sistemi di potatura debbono essere quelli tradizionalmente usati e comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.

3. La densità di impianto e reimpianto dei vigneti messi a dimora successivamente al 14 novembre 2006 (data di riconoscimento della DOCG Morellino di Scansano) non deve essere inferiore ai 4000 ceppi ad ettaro.

4. È vietata ogni pratica di forzatura. È consentita l'irrigazione di soccorso.

5. Le rese massime di uva ammesse dei vigneti per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Morellino di Scansano» devono essere rispettivamente le seguenti:

Vini	Resa uva t/ha
«Morellino di Scansano»	9
«Morellino di Scansano» superiore e riserva	8

La resa per ceppo non deve essere superiore a 3 kg.

Fermo restando il limite massimo sopra indicato, anche la resa per ettaro di vigneto in coltura promiscua deve essere calcolata, rispetto a quella specializzata, in rapporto alla effettiva superficie coperta dalla vite.

6. In annate favorevoli, i quantitativi di uva ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Morellino di Scansano» devono essere riportati nei limiti di cui sopra purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti uva/vino per i quantitativi di cui trattasi. La resa massima delle uve in vino finito non deve esser superiore al 70%.

Art. 5.

Norme per la vinificazione e l'imbottigliamento

1. Le rese massime dell'uva in vino finito per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Morellino di Scansano» ed i titoli alcolometrici volumici naturali minimi delle relative uve destinate alla vinificazione devono essere rispettivamente i seguenti:

Vini	Resa uva/vino massima	Titolo alcol. vol. min. naturale
Morellino di Scansano	70%	12,00% vol.
Morellino di Scansano riserva	70%	12,50% vol.
Morellino di Scansano superiore	70%	12,50% vol.

La resa massima delle uve in vino finito non deve esser superiore al 70%. Qualora tale resa superi la percentuale sopra indicata, ma non oltre il 75%, l'eccedenza non avrà diritto alla denominazione di origine controllata e garantita; oltre detto limite percentuale decade il diritto alla denominazione di origine controllata e garantita per tutta la partita.

2. Le operazioni di vinificazione e di invecchiamento devono essere effettuate nell'ambito della zona di produzione, delimitata al precedente art. 3. Conformemente alla vigente normativa dell'Unione europea, l'imbottigliamento o il condizionamento deve aver luogo nella predetta zona geografica delimitata per salvaguardare la qualità e la reputazione e garantire l'origine.

3. È tuttavia autorizzata la vinificazione fuori zona in strutture situate in prossimità del confine della zona di produzione, purché entro 2000 metri in linea d'aria, ed appartenenti ad aziende che abbiano vinificato il vino «Morellino di Scansano» da almeno cinque anni alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale 23 luglio 2010. Tale autorizzazione dovrà essere richiesta e rilasciata dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

4. Conformemente alla vigente normativa dell'Unione europea, a salvaguardia dei diritti precostituiti dei soggetti che tradizionalmente hanno effettuato l'imbottigliamento al di fuori dell'area di produzione delimitata, sono previste autorizzazioni individuali alle condizioni della vigente normativa nazionale.

5. Il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Morellino di Scansano», se destinato ad essere qualificato con la menzione Riserva, deve essere sottoposto ad un periodo di invecchiamento non inferiore ad anni due, di cui almeno uno in botte di legno. Il periodo di invecchiamento decorre dal 1° gennaio successivo all'annata di produzione delle uve.

6. Per i vini a denominazione di origine controllata e garantita «Morellino di Scansano» con la menzione superiore l'immissione al consumo è consentita soltanto a partire dal 1° gennaio del secondo anno successivo alla vendemmia.



7. Per i vini a denominazione di origine controllata e garantita «Morellino di Scansano», l'immissione al consumo è consentita soltanto a partire dal 1° marzo dell'anno successivo alla vendemmia. Tuttavia, qualora si verificassero particolari condizioni climatiche o di mercato, fermo restando che il vino «Morellino di Scansano», sopra indicato abbia raggiunto le caratteristiche mimiche chimico-fisiche ed organolettiche previste al successivo art. 6, la Regione Toscana, sentite le organizzazioni professionali di categoria e le organizzazioni professionali della regione, su richiesta documentata del consorzio di tutela, può autorizzare l'immissione al consumo antecedentemente al 1° marzo dell'anno successivo alla vendemmia e comunque nel limite massimo di due mesi.

Art. 6.

Caratteristiche del vino al consumo

1. I vini a denominazione di origine controllata e garantita «Morellino di Scansano» di cui all'art. 1, all'atto dell'immissione al consumo, devono corrispondere alle seguenti caratteristiche:

Morellino di Scansano:

colore: rosso rubino, tendente al granato con l'invecchiamento;
odore: eterico, intenso, gradevole, fine;
sapore: asciutto, caldo, leggermente tannico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50%vol;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 24,0 g/l.

Morellino di Scansano riserva:

colore: rosso rubino, tendente al granato con l'invecchiamento;
odore: eterico, intenso, gradevole, fine;
sapore: asciutto, caldo, leggermente tannico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00%vol;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 26,0 g/l.

Morellino di Scansano superiore:

colore: rosso rubino, tendente al granato con l'invecchiamento;
odore: eterico, intenso, gradevole, fine;
sapore: asciutto, caldo, leggermente tannico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00%vol;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 24,0 g/l.

In relazione alla conservazione in recipienti di legno, si può rilevare sentore di legno.

Art. 7.

Etichettatura designazione e presentazione

1. Alla denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Morellino di Scansano» è vietata qualsiasi qualificazione aggiuntiva non prevista dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «extra», «fine», «scelto», «selezionato» o simili.

2. È altresì vietato l'uso, in aggiunta alla denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Morellino di Scansano», di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree e località comprese nella zona delimitata di cui al precedente art. 3. È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non tali da trarre in inganno l'acquirente.

3. Nella designazione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Morellino di Scansano» di cui all'art. 1 può essere utilizzata la menzione «vigna» a condizione che sia seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale, che la vinificazione e la conservazione del vino avvengano in recipienti separati e che tale menzione venga riportata sia nella denuncia delle uve, sia nei registri e nei documenti di accompagnamento e che figuri nell'apposito elenco regionale.

4. Nella etichettatura e presentazione dei vini di cui all'art. 1 è consentito l'uso del nome geografico più ampio Toscana, ai sensi dell'art. 29, comma 6, della legge n. 238/2016.

Il nome geografico più ampio Toscana deve seguire la denominazione Morellino di Scansano ed essere riportato al di sotto della menzione specifica tradizionale denominazione di origine controllata e garantita oppure dell'espressione dell'Unione europea denominazione di origine protetta secondo la successione di seguito indicata:

Morellino di Scansano;

denominazione di origine controllata e garantita o denominazione di origine protetta (oppure l'acronimo DOCG o D.O.C.G.);
Toscana.

I caratteri del nome Toscana devono avere un'altezza inferiore a quella dei caratteri che compongono la denominazione Morellino di Scansano e devono avere lo stesso font (tipo di carattere), stile, spazatura, evidenza, colore e intensità colorimetrica.

Tutte le indicazioni elencate al secondo paragrafo devono figurare su uno sfondo uniforme.

5. Sulle bottiglie ed altri recipienti contenenti i vini a denominazione di origine controllata e garantita «Morellino di Scansano» di cui all'art. 1 deve figurare l'annata di produzione delle uve.

Art. 8.

Confezionamento

1. I vini di cui all'art. 1 devono essere immessi al consumo soltanto in recipienti di vetro del tipo «bordolese» con volume nominale fino a 6 litri.

L'uso di altri formati speciali da litri 9, 12 e 15 è limitato a finalità promozionali e non commerciali.

2. I sistemi di chiusura consentiti sono quelli previsti dalle norme unionali e nazionali in vigore, ad esclusione del tappo a corona.

L'utilizzo del tappo a vite è ammesso solo per i contenitori di vetro con capacità pari o inferiori a 0,750 litri, ad esclusione del vino Morellino di Scansano riserva.

Art. 9.

Marchio

1. La denominazione di origine controllata e garantita Morellino di Scansano è contraddistinta in via esclusiva ed obbligatoria dal marchio n. 736629 (allegato n. 1) registrato dal Consorzio di tutela del vino Morellino di Scansano in data 15 dicembre 1997 nella forma grafica e letterale allegata al presente disciplinare di produzione, in abbinamento inscindibile con la denominazione Morellino di Scansano.

L'utilizzo del marchio Morellino di Scansano è curato direttamente dal Consorzio tutela del vino Morellino di Scansano, che deve distribuirlo anche ai non associati alle medesime condizioni economiche e di utilizzo riservate ai propri associati.

Art. 10.

Legame con l'ambiente geografico

A) Informazione sulla zona geografica.

1. Fattori naturali rilevanti per il legame.


La zona geografica delimitata comprende la zona collinare a Sud-Est della Provincia di Grosseto, tra i fiumi Ombrone e Albegna, che include l'intero territorio del Comune di Scansano, buona parte di quello di Magliano in Toscana e parte minore dei territori comunali di Manciano, Grosseto, Campagnatico, Semproniano e Roccalbegna. La zona interessata comprende una fascia collinare e pedecollinare, che da Nord e da Est degrada a Sud verso la pianura di Albinia e ad Ovest verso il litorale tirreno e la pianura Grossetana.

La temperatura media oscilla intorno ai +15,0°, con + 7,0° e + 24,0° rispettivamente per i mesi invernali e i mesi estivi.

La piovosità media è di circa 620 mm. Le precipitazioni sono concentrate nei mesi autunno-invernali dove sono frequenti rovesci temporaleschi con primavera ed estati molto aride. Il clima della zona è caldo-arido e la siccità ricorrente rappresenta il principale fattore limitante delle produzioni agricole. La piovosità si concentra nei mesi da novembre ad aprile, con tendenziale concentrazione sulle zone orientali.

Morfologicamente la zona è caratterizzata da rilievi collinari che hanno prevalenza su altipiani di limitata estensione. I rilievi maggiori sono nella parte Nord del comprensorio e costituiscono il crinale principale di spartiacque dei bacini Ombrone ed Osa-Albegna. La media prevalente dell'altitudine è di 250 metri s.l.m., limitandosi in alcune zone marginali delle aree più basse ai 30 - 40 metri. L'altitudine massima è di 566 metri s.l.m.

Da Poggioferro a Scansano la giacitura del terreno, degradando verso il litorale Tirreno, a parte il rilievo di Montebottigli, diventa sempre meno accidentata e tormentata fino a terminare con altezze di scarso rilievo o pianure mediamente ondulate.



La geologia della zona mostra caratteri di maggiore uniformità nel settore occidentale dove prevalgono rilievi arenacei di tipo macigno o pietraforte, mentre nella parte orientale, in corrispondenza delle formazioni calcaree e argilloscistose appare più articolato e tormentato. I suoli sono a tessitura franco-limosa o franco-sabbiosa nella parte occidentale derivata dal macigno, dove la reazione è generalmente *sub-acida* ad alcalina, mentre sono a tessitura franco-argillosa a franco-limosa nella parte orientale derivata dalle formazioni calcaree dove la reazione è tenenzialmente alcalina.

I suoli sono in generale non molto profondi, con un substrato roccioso in vari casi affiorante.

2. Fattori umani rilevanti per il legame.

Di fondamentale rilievo sono i fattori umani legati al territorio di produzione, che per consolidata tradizione hanno contribuito ad ottenere il vino «Morellino di Scansano».

La coltivazione della vite in Scansano e zone limitrofe ha origini antichissime, testimonianza della sua presenza ci porta agli Etruschi, dimostrata dai ritrovamenti di attrezzi agricoli per la potatura e raccolta delle uve presso il sito archeologico di Ghiaccioforse.

Nel periodo medioevale interessanti citazioni di studiosi e ricercatori esaltano l'eccellenza delle condizioni pedo-climatiche che l'area Scansanese offre per la preziosa coltura della vite. Governanti e feudatari nel medio evo riconobbero la necessità di concedere, distinguendo le, terre adatte per questa coltura, che ebbe particolare protezione con apposite norme statutarie.

In occasione delle lottizzazioni di terreni feudali e comunali, erano infatti indicate esplicitamente le concessioni di terre in zone a vocazione viticola: negli statuti della Comunità del Cotone, in quello di Montorgiali ed in quello di Scansano le norme stabilite per la protezione delle viti e dell'uva erano molto severe, tanto che stabilivano una multa per i possessori di animali che provocavano danno alle vigne.

Le prime notizie dettagliate o scientificamente ordinate sulla produzione risalgono al 1813, quando il «Maire della Comune di Scansano» in una lettera inviata al vice Prefetto del circondario di Grosseto comunicava che nell'anno precedente nella zona di Scansano venivano prodotti 5540 ettolitri di vino in gran parte di qualità superiore.

Luigi Villafranchi-Giorgini in una memoria letta nel 1847 alla società Agraria Grossetana, affermava che all'Orto botanico di Pisa esiste un tronco di vite alto cinque braccia - metri 2,92 - e della circonferenza di quattro - metri 2,36 -, proveniente da «Castagneta Valle», in Comune di Scansano.

Nel 1884 in uno studio sullo sviluppo dell'agricoltura, dell'industria e del commercio nella Provincia di Grosseto, Giacomo Barabino riporta l'alta qualità dei vini di Magliano, di Pereta e di Scansano.

Il 21 dicembre del 1884 il socio ordinario dell'Accademia dei Georgofili Vannuccio Vannuccini tiene in Scansano una conferenza per sostenere la necessità di una cantina sociale.

Inoltre in materia di notizie di carattere storico sulla viticoltura Scansanese, Luigi Vannuccini, nel 1887 pubblicò una monografia sulla «Coltivazione della vite a basso ceppo con sostegni ad un solo sperone o tralcio a frutto nel territorio scansanese in relazione alle viti ad alberello o a cornetto senza sostegno».

A dimostrazione del radicamento della tradizione vitivinicola nel territorio, si tiene a Scansano dal 1969 la «Festa dell'Uva», festeggiamenti legati al periodo della vendemmia, nelle decine di cantine medievali del paese, a loro volta testimonianza della diffusa consuetudine popolare della produzione per consumo familiare e vendita.

Una pubblicazione dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Grosseto sulla «Viticoltura Grossetana», edita nel 1972, riportando i risultati di una ricerca storica sulle origini e sulla espansione della vite nelle zone collinari della provincia, conferma la preminente importanza dei vini dello Scansanese, noti da oltre un secolo per l'eccellente qualità e serbavolezza.

La coltivazione della vite e la produzione del vino a Scansano hanno quindi raggiunto il riconoscimento della denominazione di origine controllata nel 1978, e nel 2006 la denominazione di origine controllata e garantita.

L'incidenza dei fattori umani si esplica nella puntuale definizione dei seguenti aspetti tecnico produttivi che costituiscono parte integrante del vigente disciplinare di produzione:

base ampelografica dei vigneti: il vitigno principale idoneo alla produzione dei vini Morellino di Scansano, e Morellino di Scansano Riserva e Morellino di Scansano Superiore, e da sempre coltivato nell'area geografica considerata, è il Sangiovese;

le forme di allevamento, i sesti di impianto e i sistemi di potatura, anche per i nuovi impianti, sono quelli tradizionali e tali da ottenere la migliore e razionale disposizione sulla superficie delle viti, sia per consentire la razionale gestione della chioma consentendo di ottenere un'adeguata superficie fogliare ben esposta, anche mediante pratiche di potatura verde e diradamento delle uve, e procedendo così al contenimento delle rese di produzione di uva entro i limiti fissati dal disciplinare, 9000 kg per ettaro per il Morellino di Scansano e 8000 kg per ettaro per il Morellino di Scansano Riserva e il Morellino di Scansano Superiore, con resa massima per ceppo di 3 kg;

le pratiche relative all'elaborazione dei vini che sono quelle tradizionalmente consolidate nella zona per la vinificazione in rosso dei vini tranquilli, adeguatamente differenziate per la tipologia di base, e per la tipologia Riserva e per la tipologia Superiore. La tipologia riserva è riferita a vini rossi maggiormente strutturati, la cui elaborazione comporta un obbligatorio periodo minimo di invecchiamento in legno.

La tipologia Superiore è riferita a vini rossi con minor resa di uva ad ettaro e un più elevato titolo alcolometrico volumico minimo la cui elaborazione comporta un più lungo periodo di affinamento prima di essere immessi al consumo.

B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente attribuibili all'ambiente geografico.

La denominazione di origine controllata e garantita Morellino di Scansano è riferita alle tipologie base, Riserva e Superiore, le quali, dal punto di vista analitico ed organolettico, presentano caratteristiche molto evidenti e peculiari, descritte all'art. 6 del disciplinare di produzione, che ne consentono una chiara individuazione e tipizzazione legata all'ambiente geografico. In particolare tutte le tipologie presentano un modesto tenore di acidità. Il colore è rosso rubino che, nella tipologia riserva, evolve verso il granato. Il profumo è intenso, vinoso ed ampio, che ricorda la frutta rossa di bosco; nella tipologia riserva si rafforzano i sentori di legno e si incontrano anche note speziate e di frutta più matura. Al sapore la tipologia base si presenta asciutta, calda e leggermente tannica; componenti presenti anche nella tipologia Riserva, nella quale si registra una persistenza maggiore.

La tipologia Superiore si caratterizza per un maggior tenore alcolico e una maggior permanenza in cantina prima dell'immissione al consumo che affina maggiormente il prodotto.

C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla lettera B).

L'orografia collinare e pedecollinare del territorio di produzione e l'esposizione prevalente dei vigneti, orientati a ad Est Sud Est, localizzati in zone particolarmente vocate alla coltivazione della vite, concorrono a determinare un ambiente adeguatamente ventilato, luminoso, favorevole all'espletamento di tutte le funzioni vegeto-produttive della pianta.

Nella scelta delle aree di produzione vengono privilegiati i terreni con buona esposizione adatti ad una viticoltura di qualità, con esclusione dei terreni di fondovalle.

La millenaria storia vitivinicola della regione, dal periodo Etrusco, al medioevo, fino ai giorni nostri, attestata da numerosi documenti, è la fondamentale prova della stretta connessione ed interazione esistente tra i fattori umani e la qualità e le peculiari caratteristiche del vino «Morellino di Scansano».

Ovvero è la testimonianza di come l'intervento dell'uomo nel particolare territorio abbia, nel corso dei secoli, tramandato le tradizionali tecniche di coltivazione della vite ed enologiche, le quali nell'epoca moderna e contemporanea sono state migliorate ed affinate, grazie all'indiscutibile progresso scientifico e tecnologico, fino ad ottenere gli attuali rinomati vini.

La DOCG «Morellino di Scansano» è stata riconosciuta con decreto ministeriale del 14 novembre 2006.

Art. 11.

Riferimenti alla struttura di controllo

L'organismo delegato, designato dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ad effettuare la verifica annuale del rispetto del presente disciplinare di produzione, ai sensi della normativa vigente, è indicato nell'apposito elenco pubblicato sul sito internet del Ministero - Sezione controlli.



ALLEGATO I

Marchio della denominazione

Marchio
pantone blu 280 U
quadricromia 100 c
80 m
0 y
40 k



MORELLINO DI SCANSANO
DENOMINAZIONE DI ORIGINE
CONTROLLATA E GARANTITA

Logotipo
font: Friz Quadrata
nero



DOCUMENTO UNICO

Denominazioni di origine e indicazioni geografiche del vino

‘Morellino di Scansano’

Numero di riferimento UE: DRAFT-PDO-IT-A1260-AMD-STD_MSD - -

1. Denominazione/denominazioni

‘Morellino di Scansano’

2. Tipo di indicazione geografica

DOP

IGP

IG

3. Paese cui appartiene la zona geografica delimitata

Italia

4. Classificazione del prodotto agricolo in riferimento alla voce e al codice della nomenclatura combinata, a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1143

2204 - Vini di uve fresche, compresi i vini arricchiti d'alcole; mosti di uva, diversi da quelli della voce 2009

5. Categorie di prodotti vitivinicoli elencate all'allegato VII, parte II, del regolamento (UE) n. 1308/2013

1. Vino

6. Descrizione del vino o dei vini

Prodotto vitivinicolo

Morellino di Scansano rosso

Caratteristiche organolettiche

Aspetto

colore : rosso rubino, tendente al granato con l'invecchiamento

Aroma

odore: etereo, intenso, gradevole, fine



Sapore

sapore: asciutto, caldo, leggermente tannico

Informazioni supplementari sulle caratteristiche organolettiche

In relazione alla conservazione in recipienti di legno, si può rilevare sentore di legno

Caratteristiche analitiche

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol):	-
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol):	-
Acidità totale minima:	4,50
Unità di acidità totale minima:	in grammi per litro espresso in acido tartarico
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro):	-
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro):	-

Informazioni supplementari sulle caratteristiche analitiche

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50%vol

estratto non riduttore minimo: 24,0 g/l

Eventuali altre caratteristiche analitiche non riportate in questa sezione rispettano i limiti previsti dalla legislazione dell'UE applicabile.

Prodotto vitivinicolo


Morellino di Scansano rosso Riserva

Caratteristiche organolettiche**Aspetto**

colore : rosso rubino, tendente al granato con l'invecchiamento

Aroma

odore: eterico, intenso, gradevole, fine



Sapore

sapore: asciutto, caldo, leggermente tannico

Informazioni supplementari sulle caratteristiche organolettiche

In relazione alla conservazione in recipienti di legno, si può rilevare sentore di legno

Caratteristiche analitiche

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol):	-
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol):	-
Acidità totale minima:	4,5
Unità di acidità totale minima:	in grammi per litro espresso in acido tartarico
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro):	-
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro):	-

Informazioni supplementari sulle caratteristiche analitiche

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00%vol

estratto non riduttore minimo: 26,0 g/l

Eventuali altre caratteristiche analitiche non riportate in questa sezione rispettano i limiti previsti dalla legislazione dell'UE applicabile.

Prodotto vitivinicolo

Morellino di Scansano rosso Superiore

Caratteristiche organolettiche**Aspetto**

colore : rosso rubino, tendente al granato con l'invecchiamento

Aroma

odore: eterico, intenso, gradevole, fine

Sapore

sapore: asciutto, caldo, leggermente tannico



Informazioni supplementari sulle caratteristiche organolettiche

In relazione alla conservazione in recipienti di legno, si può rilevare sentore di legno

Caratteristiche analitiche

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol):	-
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol):	-
Acidità totale minima:	4,5
Unità di acidità totale minima:	in grammi per litro espresso in acido tartarico
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro):	-
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro):	-

Informazioni supplementari sulle caratteristiche analitiche

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00%vol

estratto non riduttore minimo: 24,0 g/l

Eventuali altre caratteristiche analitiche non riportate in questa sezione rispettano i limiti previsti dalla legislazione dell'UE applicabile.

7. Pratiche di vinificazione

7.1. Pratiche enologiche specifiche utilizzate nell'elaborazione del vino o dei vini e relative restrizioni applicabili a detta elaborazione

-

Non applicabile

7.2. Rese massime

Tutti i vini / categoria / varietà / tipo
Morellino di Scansano

Resa massima:



Resa massima:	9000
Unità di resa massima:	chilogrammi di uve per ettaro

Tutti i vini / categoria / varietà / tipo
Morellino di Scansano Superiore e Riserva

Resa massima:

Resa massima:	8000
Unità di resa massima:	chilogrammi di uve per ettaro

8. Indicazione della o delle varietà di uve da cui il vino o i vini sono ottenuti

- Sangiovese N.

9. Definizione concisa della zona geografica delimitata

Le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita “Morellino di Scansano” devono essere prodotte all'interno della zona comprendente la fascia collinare della provincia di Grosseto tra i fiumi Ombrone e Albegna, che include l'intero territorio amministrativo del comune di Scansano e parte dei territori comunali di Manciano, Magliano in Toscana, Grosseto, Campagnatico, Semproniano e Roccalbegna, nella provincia di Grosseto.

10. Legame con la zona geografica

Categoria di prodotto vitivinicolo

1. Vino

Sintesi del legame

A) Informazione sulla zona geografica

1. Fattori naturali rilevanti per il legame

La zona geografica delimitata comprende la zona collinare a sud-est della Provincia di Grosseto, tra i fiumi Ombrone e Albegna, che include l'intero territorio del Comune di Scansano, buona parte di quello di Magliano in Toscana e parte minore dei territori comunali di Manciano, Grosseto, Campagnatico, Semproniano e Roccalbegna. La zona interessata comprende una fascia collinare e pedecollinare, che da nord e da est degrada a sud verso la pianura di Albinia e ad ovest verso il litorale tirreno e la pianura Grossetana.



La temperatura media oscilla intorno ai +15,0°, con + 7,0° e + 24,0° rispettivamente per i mesi invernali e i mesi estivi.

La piovosità media è di circa 620 mm. Le precipitazioni sono concentrate nei mesi autunno-invernali dove sono frequenti rovesci temporaleschi con primavere ed estati molto aride. Il clima della zona è caldo-arido e la siccità ricorrente rappresentano il principale fattore limitante delle produzioni agricole. La piovosità si concentra nei mesi da novembre ad aprile, con tendenziale concentrazione sulle zone orientali.

Morfologicamente la zona è caratterizzata da rilievi collinari che hanno prevalenza su altipiani di limitata estensione. I rilievi maggiori sono nella parte nord del comprensorio e costituiscono il crinale principale di spartiacque dei bacini Ombrone ed Osa-Albegna. La media prevalente dell'altitudine è di 250 metri s.l.m., limitandosi in alcune zone marginali delle aree più basse ai 30 – 40 metri. L'altitudine massima è di 566 metri s.l.m.

Da Poggioferro a Scansano la giacitura del terreno, degradando verso il litorale Tirreno, a parte il rilievo di Montebottigli, diventa sempre meno accidentata e tormentata fino a terminare con altezze di scarso rilievo o pianure mediamente ondulate.

La geologia della zona mostra caratteri di maggiore uniformità nel settore occidentale dove prevalgono rilievi arenacei di tipo macigno o pietraforte, mentre nella parte orientale, in corrispondenza delle formazioni calcaree e argilosistose appare più articolato e tormentato. I suoli sono a tessitura franco-limosa o franco-sabbiosa nella parte occidentale derivata dal macigno, dove la reazione è generalmente sub-acida ad alcalina, mentre sono a tessitura franco-argillosa a franco-limosa nella parte orientale derivata dalle formazioni calcaree dove la reazione è tendenzialmente alcalina.

I suoli sono in generale non molto profondi, con un substrato roccioso in vari casi affiorante.

2. Fattori umani rilevanti per il legame

Di fondamentale rilievo sono i fattori umani legati al territorio di produzione, che per consolidata tradizione hanno contribuito ad ottenere il vino “Morellino di Scansano”.

La coltivazione della vite in Scansano e zone limitrofe ha origini antichissime, testimonianza della sua presenza ci porta agli Etruschi, dimostrata dai ritrovamenti di attrezzi agricoli per la potatura e raccolta delle uve presso il sito archeologico di Ghiaccioforte.

Nel periodo medioevale interessanti citazioni di studiosi e ricercatori esaltano l'eccellenza delle condizioni pedo-climatiche che l'area Scansanese offre per la preziosa coltura della vite. Governanti e feudatari nel medio evo riconobbero la necessità di concedere, distinguendole, terre adatte per questa coltura, che ebbe particolare protezione con apposite norme statutarie.



In occasione delle lottizzazioni di terreni feudali e comunali, erano infatti indicate esplicitamente le concessioni di terre in zone a vocazione viticola: negli statuti della Comunità del Cotone, in quello di Montorgiali ed in quello di Scansano le norme stabilite per la protezione delle viti e dell'uva erano molto severe, tanto che stabilivano una multa per i possessori di animali che provocavano danno alle vigne.

Le prime notizie dettagliate o scientificamente ordinate sulla produzione risalgono al 1813, quando il “Maire della Comune di Scansano” in una lettera inviata al Vice Prefetto del Circondario di Grosseto comunicava che nell’anno precedente nella zona di Scansano venivano prodotti 5 540 ettolitri di vino in gran parte di qualità superiore.

Luigi Villafranchi-Giorgini in una memoria letta nel 1847 alla Società Agraria Grossetana, affermava che all’orto Botanico di Pisa esisteva un tronco di vite alto cinque braccia - metri 2,92 - e della circonferenza di quattro - metri 2,36 -, proveniente da “Castagneta Valle”, in Comune di Scansano.

Nel 1884 in uno studio sullo sviluppo dell’agricoltura, dell’industria e del commercio nella provincia di Grosseto, Giacomo Barabino riporta l’alta qualità dei vini di Magliano, di Pereta e di Scansano.

Il 21 dicembre del 1884 il socio ordinario dell’Accademia dei Georgofili Vannuccio Vannuccini tiene in Scansano una conferenza per sostenere la necessità di una cantina sociale.

Inoltre in materia di notizie di carattere storico sulla viticoltura Scansanese, Luigi Vannuccini, nel 1887 pubblicò una monografia sulla “Coltivazione della vite a basso ceppo con sostegni ad un solo sperone o tralcio a frutto nel territorio scansanese in relazione alle viti ad alberello o a cornetto senza sostegno”.


A dimostrazione del radicamento della tradizione vitivinicola nel territorio, si tiene a Scansano dal 1969 la “Festa dell’Uva”, festeggiamenti legati al periodo della vendemmia, nelle decine di cantine medievali del paese, a loro volta testimonianza della diffusa consuetudine popolare della produzione per consumo familiare e vendita.

Una pubblicazione dell’Ispettorato Provinciale dell’Agricoltura di Grosseto sulla “Viticoltura Grossetana”, edita nel 1972, riportando i risultati di una ricerca storica sulle origini e sulla espansione della vite nelle zone collinari della Provincia, conferma la preminente importanza dei vini dello Scansanese, noti da oltre un secolo per l’eccellente qualità e serbavolezza.

La coltivazione della vite e la produzione del vino a Scansano hanno quindi raggiunto il riconoscimento della Denominazione di Origine Controllata nel 1978, e nel 2006 la Denominazione di Origine Controllata e Garantita.

L’incidenza dei fattori umani si esplica nella puntuale definizione dei seguenti aspetti tecnico produttivi che costituiscono parte integrante del vigente disciplinare di produzione:

- base ampelografica dei vigneti: il vitigno principale idoneo alla produzione dei vini Morellino di Scansano, e Morellino di Scansano Riserva e Morellino di



Scansano Superiore, e da sempre coltivato nell'area geografica considerata, è il Sangiovese.

- Le forme di allevamento, i sesti di impianto e i sistemi di potatura, anche per i nuovi impianti, sono quelli tradizionali e tali da ottenere la migliore e razionale disposizione sulla superficie delle viti, sia per consentire la razionale gestione della chioma consentendo di ottenere un'adeguata superficie fogliare ben esposta, anche mediante pratiche di potatura verde e diradamento delle uve, e procedendo così al contenimento delle rese di produzione di uva entro i limiti fissati dal disciplinare, 9000 kg per ettaro per il Morellino di Scansano e 8000 kg per ettaro per il Morellino di Scansano Riserva e il Morellino di Scansano Superiore, con resa massima per ceppo di 3 kg.

- Le pratiche relative all'elaborazione dei vini che sono quelle tradizionalmente consolidate nella zona per la vinificazione in rosso dei vini tranquilli, adeguatamente differenziate per la tipologia di base, e per la tipologia Riserva e per la tipologia Superiore. La tipologia riserva riferita a vini rossi maggiormente strutturati, la cui elaborazione comporta un obbligatorio periodo minimo di invecchiamento in legno.

La tipologia Superiore riferita a vini rossi con minor resa di uva ad ettaro e un più elevato titolo alcolometrico volumico minimo la cui elaborazione comporta un più lungo periodo di affinamento prima di essere immessi al consumo.

B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente attribuibili all'ambiente geografico

La Denominazione di Origine Controllata e Garantita Morellino di Scansano è riferita alle tipologie base, e Riserva e Superiore, le quali, dal punto di vista analitico ed organolettico, presentano caratteristiche molto evidenti e peculiari, descritte all'art. 6 del disciplinare di produzione, che ne consentono una chiara individuazione e tipicizzazione legata all'ambiente geografico. In particolare tutte le tipologie presentano un modesto tenore di acidità. Il colore è rosso rubino che, nella tipologia riserva, evolve verso il granato. Il profumo è intenso, vinoso ed ampio, che ricorda la frutta rossa di bosco; nella tipologia riserva si rafforzano i sentori di legno e si riscontrano anche note speziate e di frutta più matura. Al sapore la tipologia base si presenta asciutta, calda e leggermente tannica; componenti presenti anche nella tipologia Riserva, nella quale si registra una persistenza maggiore.

La tipologia Superiore si caratterizza per un maggior tenore alcolico e una maggior permanenza in cantina prima dell'immissione al consumo che affina maggiormente il prodotto.

C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla lettera B).



L'orografia collinare e pedecollinare del territorio di produzione e l'esposizione prevalente dei vigneti, orientati a ad est sud est, localizzati in zone particolarmente vocate alla coltivazione della vite, concorrono a determinare un ambiente adeguatamente ventilato, luminoso, favorevole all'espletamento di tutte le funzioni vegeto-produttive della pianta.

Nella scelta delle aree di produzione vengono privilegiati i terreni con buona esposizione adatti ad una viticoltura di qualità, con esclusione dei terreni di fondovalle.

La millenaria storia vitivinicola della regione, dal periodo Etrusco, al medioevo, fino ai giorni nostri, attestata da numerosi documenti, è la fondamentale prova della stretta connessione ed interazione esistente tra i fattori umani e la qualità e le peculiari caratteristiche del vino "Morellino di Scansano"

Ovvero è la testimonianza di come l'intervento dell'uomo nel particolare territorio abbia, nel corso dei secoli, tramandato le tradizionali tecniche di coltivazione della vite ed enologiche, le quali nell'epoca moderna e contemporanea sono state migliorate ed affinate, grazie all'indiscusso progresso scientifico e tecnologico, fino ad ottenere gli attuali rinomati vini.

La DOCG «Morellino di Scansano» è stata riconosciuta con Decreto ministeriale del 14 novembre 2006.

11. Ulteriori requisiti applicabili

Titolo del requisito / della deroga

Morellino di Scansano -Imbottigliamento

Quadro di riferimento giuridico:

Nella legislazione unionale

Tipo di ulteriore requisito / deroga

Imbottigliamento nella zona geografica delimitata

Descrizione del requisito / della deroga

L'imbottigliamento o il condizionamento deve aver luogo zona geografica delimitata.

Titolo del requisito / della deroga

Morellino di Scansano - Vinificazione

Quadro di riferimento giuridico:

Nella legislazione unionale

Tipo di ulteriore requisito / deroga

Deroga alla produzione nella zona geografica delimitata



Descrizione del requisito / della deroga

E' autorizzata la vinificazione fuori zona in strutture situate in prossimità del confine della zona di produzione, purché entro 2000 metri in linea d'aria, ed appartenenti ad aziende che abbiano vinificato il vino "Morellino di Scansano" da almeno cinque anni alla data di entrata in vigore del D.M. 23 luglio 2010. Tale autorizzazione dovrà essere richiesta e rilasciata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Titolo del requisito / della deroga

Morellino di Scansano - Etichettatura e presentazione

Quadro di riferimento giuridico:

Nella legislazione nazionale

Tipo di ulteriore requisito / deroga

Disposizioni supplementari in materia di etichettatura

Descrizione del requisito / della deroga

E' possibile riportare nell'etichettatura e nella presentazione dei vini DOCG Morellino di Scansano, il nome "Toscana" come unità geografica più ampia. Il nome geografico più ampio Toscana, deve seguire la denominazione Morellino di Scansano ed essere riportato al di sotto della menzione specifica tradizionale denominazione di origine controllata e garantita, oppure dell'espressione dell'Unione europea denominazione di origine protetta, secondo la successione di seguito indicata: - Morellino di Scansano - Denominazione di origine controllata e garantita o Denominazione di origine protetta (oppure l'acronimo DOCG o D.O.C.G.) - Toscana. caratteri del nome Toscana devono avere un'altezza inferiore a quella dei caratteri che compongono la denominazione Morellino di Scansano e devono avere lo stesso font (tipo di carattere), stile, spaziatura, evidenza, colore e intensità colorimetrica. Tutte le indicazioni elencate al secondo paragrafo devono figurare su uno sfondo uniforme.

Titolo del requisito / della deroga

Morellino di Scansano - Confezionamento

Quadro di riferimento giuridico:

Nella legislazione unionale

Tipo di ulteriore requisito / deroga

Disposizioni supplementari in materia di etichettatura

Descrizione del requisito / della deroga

I vini DOCG Morellino di Scansano devono essere immessi al consumo soltanto in recipienti di vetro del tipo «bordolese», con volume nominale fino a 6 litri. L'uso di altri formati speciali da litri 9, 12 e 15 è limitato a finalità promozionali e non commerciali.



Titolo del requisito / della deroga

Morellino di Scansano - Sistemi di chiusura

Quadro di riferimento giuridico:

Nella legislazione unionale

Tipo di ulteriore requisito / deroga

Disposizioni supplementari in materia di etichettatura

Descrizione del requisito / della deroga

I sistemi di chiusura consentiti sono quelli previsti dalle norme vigenti, ad esclusione del tappo a corona. L'utilizzo del tappo a vite è ammesso soltanto per i contenitori di vetro con capacità pari o inferiori a 0,750 litri, ad esclusione del vino Morellino di Scansano Riserva.

Riferimento elettronico (URL) alla pubblicazione del disciplinare

<https://www.masaf.gov.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/24070>

26A00532

**MINISTERO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE**

DECRETO 2 febbraio 2026.

Accertamento dei quantitativi dei titoli emessi e dei titoli
annullati a seguito dell'operazione di concambio del 21 gennaio 2026, dei relativi prezzi di emissione e di scambio e del
capitale residuo circolante.


IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 31 dicembre 2025, n. 58779, recante «Direttive per l'attuazione di operazioni finanziarie, ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398»;

Visto il regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012, come successivamente modificato dal regolamento (UE) n. 2023/2845 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2023 per quanto riguarda la disciplina di regolamento, la prestazione di servizi transfrontalieri, la cooperazione in materia di vigilanza, la prestazione di servizi accessori di tipo bancario e i requisiti per i depositari centrali di titoli di paesi terzi, e come integrato dal regolamento delegato (UE) n. 2017/389 della Commissione dell'11 novembre 2016 per quanto riguarda i parametri per il calcolo delle penali pecuniarie per mancati regolamenti e le operazioni dei depositari centrali di titoli (CSD) negli Stati membri ospitanti e dal regolamento delegato (UE) n. 2018/1229 della Commissione del 25 maggio 2018 per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla disciplina del regolamento, come modificato dal regolamento delegato (UE) n. 2021/70 della Commissione del 23 ottobre 2020 con riferimento all'entrata in vigore dello stesso, dal regolamento delegato (UE) n. 2022/1930 della Commissione del 6 luglio 2022 per quanto riguarda la data di applicazione delle disposizioni relative alla procedura di acquisto forzoso e, da ultimo, dal regolamento delegato (UE) n. 2023/1626 della Commissione del 19 aprile 2023 per quanto riguarda il meccanismo di penalizzazione per i mancati regolamenti relativi alle operazioni compensate che le controparti centrali presentano a fini di regolamento;

Visto il decreto ministeriale n. 12953 del 17 febbraio 2023, concernente le «Disposizioni contabili in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato, nonché nelle operazioni di pronti contro termine svolte dal Ministero dell'economia e delle finanze»;



Vista la determinazione n. 101204 del 23 novembre 2023, con la quale il direttore generale del Tesoro ha conferito a decorrere dal 1° gennaio 2024 la delega al dirigente generale Capo della Direzione II in relazione alle attribuzioni in materia di debito pubblico, di cui al menzionato art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 398/2003, al fine di assicurare la continuità e la tempestività dell'azione amministrativa;

Visti il decreto ministeriale n. 2842 del 21 gennaio 2026 con il quale si è provveduto, in data 21 gennaio 2026, all'emissione della quarta *tranche* dei BTP 4,65% 09.09.2025/01.10.2055 da destinare ad operazioni di concambio, mediante scambio di titoli in circolazione con titoli di nuova emissione;

Visto in particolare l'art. 6 del predetto decreto 31 dicembre 2025, che dispone l'accertamento dell'esito delle operazioni di gestione del debito pubblico;

Decreta:

Art. 1.

A fronte dell'emissione di BTP 4,65% 09.09.2025/01.10.2055 cod. IT0005668238 per l'importo nominale di euro 1.486.500.000,00 al prezzo di aggiudicazione di euro 104,930 sono stati riacquistati i seguenti titoli:

BTP 0,00% 01.08.2026 cod. IT0005454241 per nominali euro 114.466.000,00 al prezzo di euro 99,000;
 BTP 0,85% 15.01.2027 cod. IT0005390874 per nominali euro 159.192.000,00 al prezzo di euro 98,870;
 BTP 1,10% 01.04.2027 cod. IT0005484552 per nominali euro 449.932.000,00 al prezzo di euro 98,880;
 BTP 0,95% 15.09.2027 cod. IT0005416570 per nominali euro 625.341.000,00 al prezzo di euro 98,160;
 BTP 2,00% 01.02.2028 cod. IT0005323032 per nominali euro 336.916.000,00 al prezzo di euro 99,660;

Art. 2.

La consistenza dei citati prestiti, a seguito dell'operazione di concambio effettuata il 21 gennaio 2026 (regolamento 23 gennaio 2026), è la seguente:

Titoli emessi		Importo nominale in circolazione
BTP 4,65% 09.09.2025/01.10.2055	(IT0005668238)	8.087.000.000,00
Titoli riacquistati		
BTP 0,00% 01.08.2021/01.08.2026	(IT0005454241)	16.591.235.000,00(*)
BTP 0,85% 15.11.2019/15.01.2027	(IT0005390874)	19.682.736.000,00(*)
BTP 1,10% 01.03.2022/01.04.2027	(IT0005484552)	16.650.068.000,00
BTP 0,95% 16.07.2020/15.09.2027	(IT0005416570)	21.907.356.000,00(*)
BTP 2,00% 01.02.2018/01.02.2028	(IT0005323032)	23.740.220.000,00(*)


(*) Il titolo presenta almeno una *tranche* emessa «ad hoc» per operazioni Repo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 febbraio 2026

p. Il direttore generale del Tesoro: IACOVONI

26A00620



DECRETO 4 febbraio 2026.

Emissione di una prima *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 3,95%, con godimento 10 febbraio 2026 e scadenza 1° ottobre 2041, tramite sindacato di collocamento.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, e successive modificazioni, con il quale è stato approvato il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico» (di seguito «testo unico»), e in particolare l'articolo 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano, fra l'altro, al Tesoro di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 58779 del 31 dicembre 2025, emanato in attuazione dell'articolo 3 del «testo unico» (di seguito «decreto cornice»), ove si definiscono per l'anno finanziario 2026 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Visto il decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009 ed in particolare l'articolo 23, relativo agli operatori «specialisti in titoli di Stato italiani» (di seguito «specialisti»);

Visto il decreto dirigenziale n. 993039 dell'11 novembre 2011 (decreto dirigenziale specialisti), e successive modificazioni, concernente la selezione e valutazione degli specialisti in titoli di Stato;

Visti gli articoli 24 e seguenti del «testo unico», in materia di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 143 del 17 aprile 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. (oggi Euronext Securities Milan S.p.a.) il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012, come successivamente modificato dal regolamento (UE) n. 2023/2845 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2023 per quanto riguarda la disciplina di regolamento, la prestazione di servizi

transfrontalieri, la cooperazione in materia di vigilanza, la prestazione di servizi accessori di tipo bancario e i requisiti per i depositari centrali di titoli di paesi terzi, e come integrato dal regolamento delegato (UE) n. 2017/389 della Commissione dell'11 novembre 2016 per quanto riguarda i parametri per il calcolo delle penali pecuniarie per mancati regolamenti e le operazioni dei depositari centrali di titoli (CSD) negli Stati membri ospitanti e dal regolamento delegato (UE) n. 2018/1229 della Commissione del 25 maggio 2018 per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla disciplina del regolamento, come modificato dal regolamento delegato (UE) n. 2021/70 della Commissione del 23 ottobre 2020 con riferimento all'entrata in vigore dello stesso, dal regolamento delegato (UE) n. 2022/1930 della Commissione del 6 luglio 2022 per quanto riguarda la data di applicazione delle disposizioni relative alla procedura di acquisto forzoso e, da ultimo, dal regolamento delegato (UE) n. 2023/1626 della Commissione del 19 aprile 2023 per quanto riguarda il meccanismo di penalizzazione per i mancati regolamenti relativi alle operazioni compensate che le controparti centrali presentano a fini di regolamento;

Visto il decreto ministeriale n. 12953 del 17 febbraio 2023 e successive modificazioni, concernente le «Disposizioni contabili in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato, nonché nelle operazioni di pronti contro termine svolte dal Ministero dell'economia e delle finanze»;

Visto il decreto ministeriale n. 96717 del 7 dicembre 2012, recante l'introduzione delle clausole di azione collettiva (CACs) nei titoli di Stato;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e successive modificazioni, recante il «Codice dei contratti pubblici», ed in particolare l'articolo 56, comma 1, lettera *i*), ove si stabilisce che le disposizioni del codice stesso non si applicano ai contratti concernenti servizi finanziari relativi all'emissione, all'acquisto, alla vendita ed al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari;

Vista la legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante il «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e il bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028», ed in particolare l'articolo 3, comma 2, con cui è stato stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Vista la determinazione n. 101204 del 23 novembre 2023, con la quale il direttore generale del Tesoro ha conferito a decorrere dal 1° gennaio 2024 la delega al dirigente generale Capo della Direzione II in relazione alle attribuzioni in materia di debito pubblico, di cui al menzionato art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 398/2003, al fine di assicurare la continuità e la tempestività dell'azione amministrativa;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 2 febbraio 2026 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a -6.580 milioni di euro;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una prima *tranche* di buoni del Tesoro poliennali 3,95% con godimento 10 febbraio 2026 e scadenza 1° ottobre 2041;



Considerata l'opportunità di affidare la gestione dell'emissione dei citati buoni ad un sindacato di collocamento composto da tutti gli specialisti al fine di ottenere la più ampia distribuzione del prestito presso gli investitori e di contenere i costi derivanti dall'accensione del medesimo;

Considerata l'opportunità che il sindacato di cui sopra sia coordinato dagli specialisti Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, BofA Securities Europe S.A., Citibank Europe Plc, Deutsche Bank A.G., Goldman Sachs Bank Europe SE e J.P. Morgan SE in qualità di *lead manager* con i restanti specialisti nel ruolo di *co-lead manager*;

Considerato che l'offerta dei suddetti buoni avverrà in conformità alla «*Offering Circular*» del 3 febbraio 2026;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 «testo unico» nonché del «decreto cornice», è autorizzata l'emissione di una prima *tranche* di buoni del Tesoro poliennali, con le seguenti caratteristiche:

importo: 14.000 milioni di euro;

decorrenza: 10 febbraio 2026;

scadenza: 1° ottobre 2041;

tasso di interesse: 3,95% annuo, con ciclo cedolare il 1° aprile ed il 1° ottobre di ogni anno di durata del prestito;

data di regolamento: 10 febbraio 2026;

prezzo di emissione: 99,990;

rimborso: alla pari;

commissione totale: 0,20% dell'importo nominale dell'emissione.

I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo lordo del 3,95%, pagabile posticipatamente in due semestralità, il 1° aprile ed il 1° ottobre di ogni anno di durata del prestito. Il tasso d'interesse da corrispondere sulla prima cedola, in scadenza il 1° aprile 2026, sarà pari allo 0,542582% lordo, corrispondente a un periodo di cinquanta giorni su un semestre di centottantadue giorni.

Art. 2.

L'importo minimo sottoscrivibile dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto è di mille euro nominali e le sottoscrizioni potranno quindi avvenire per tale importo o importi multipli di tale cifra.

Il calcolo degli interessi semestrali è effettuato applicando il tasso cedolare espresso in termini percentuali all'importo minimo del prestito pari a 1.000 euro.

Il risultato ottenuto è moltiplicato per il numero di volte in cui detto importo minimo è compreso nel valore nominale oggetto di pagamento.

La riapertura della presente emissione potrà avvenire anche negli anni successivi a quello in corso; in tal caso l'importo relativo concorrerà al raggiungimento del limite massimo di indebitamento previsto per gli anni stessi.

In applicazione della convenzione stipulata in data 8 novembre 2016 tra il Ministero dell'economia e delle finanze, Banca d'Italia e la Monte Titoli S.p.a. (oggi *Euronext Securities Milan S.p.a.*) — in forza dell'articolo 26 del «testo unico», citato nelle premesse — il capitale nominale collocato verrà riconosciuto mediante accredito nei conti di deposito titoli in essere presso la predetta società a nome degli operatori.

Art. 3.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, in ordine al pagamento degli interessi e al rimborso del capitale che verrà effettuato in unica soluzione il 1° ottobre 2041, ai buoni emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché quelle del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modificazioni.

Ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del richiamato decreto legislativo n. 239 del 1996, nel caso di riapertura delle sottoscrizioni dell'emissione di cui al presente decreto, ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'articolo 2 del medesimo provvedimento legislativo alla differenza fra il capitale nominale sottoscritto da rimborsare ed il prezzo di aggiudicazione, il prezzo di riferimento rimane quello della prima *tranche* del prestito.

I buoni medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale e sono compresi tra le attività ammesse a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca centrale europea.

Art. 4.

Il Ministero dell'economia e delle finanze procederà all'offerta dei BTP in conformità all'«*Offering Circular*» del 3 febbraio 2026.

Il prestito di cui al presente decreto verrà collocato, per l'intero importo, tramite un sindacato di collocamento composto da tutti gli specialisti al fine di ottenere la più ampia distribuzione del prestito presso gli investitori e di contenere i costi derivanti dall'accensione del medesimo.

Il sindacato di collocamento è coordinato dagli specialisti Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, BofA Securities Europe S.A., Citibank Europe Plc, Deutsche Bank A.G., Goldman Sachs Bank Europe SE e J.P. Morgan SE in qualità di *lead-managers* con i restanti specialisti nel ruolo di *co-lead manager*, secondo i termini e le condizioni previste dal relativo accordo di sottoscrizione.

Il Ministero dell'economia e delle finanze riconoscerà agli specialisti *lead-manager* di cui sopra la commissione totale prevista dall'articolo 1 del presente decreto. Tali soggetti a loro volta potranno retrocedere tale commissione, in tutto o in parte, ai *co-lead manager* del sindacato di collocamento.



Art. 5.

Il giorno 10 febbraio 2026 la Banca d'Italia riceverà dai coordinatori del sindacato di collocamento l'importo determinato in base al prezzo di emissione, di cui all'articolo 1, al netto della commissione totale. A tal fine la Banca d'Italia provvederà ad inserire, in via automatica, le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 e del decreto ministeriale n. 12953 del 17 febbraio 2023, citati nelle premesse.

Il medesimo giorno 10 febbraio 2026 a Banca d'Italia provvederà a versare il suddetto importo, nonché l'importo corrispondente alla commissione di cui al medesimo articolo 1, presso la Sezione di Roma della Tesoreria dello Stato, con valuta stesso giorno.

L'importo della suddetta commissione sarà scritturato dalla Sezione di Roma della Tesoreria dello Stato fra i «pagamenti da regolare».

A fronte di tale versamento, la Sezione di Roma della Tesoreria dello Stato rilascerà quietanza di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100, articolo 3 (unità di voto parlamentare 4.1.171), per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione.

L'onere relativo al pagamento della suddetta commissione farà carico al capitolo 2242 (unità di voto parlamentare 21.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2026.

Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2026 faranno carico al capitolo 2214 (unità di voto parlamentare 21.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti, per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2041 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, corrispondente al capitolo 9502 (unità di voto parlamentare 21.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 febbraio 2026

p. Il direttore generale del Tesoro: IACOVONI

26A00619

MINISTERO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

DECRETO 19 gennaio 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «La Stella società cooperativa sociale - Onlus», in Mirano e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Vista l'istanza con la quale la Confederazione cooperative italiane ha chiesto che la società «La Stella società cooperativa sociale - Onlus», con sede in Mirano (VE), sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'Associazione di rappresentanza, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, e dalla situazione patrimoniale al 31 dicembre 2024, allegata al verbale di revisione, che indica una condizione di sostanziale insolvenza, in quanto il patrimonio netto ha un valore negativo pari a euro - 73.177,00;

Considerato che il grado di insolvenza è rilevabile, altresì, dalla presenza di debiti verso un istituto di credito, di debiti tributari verso l'erario, di un decreto ingiuntivo e di un atto di pignoramento di crediti verso terzi;

Considerato che in data 15 settembre 2025 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;



Vista la terna di professionisti che l'associazione nazionale di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo, alla quale il sodalizio risulta aderente, ha proposto ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che dall'istruttoria effettuata dalla Direzione generale servizi di vigilanza sulla terna delle professionalità indicate, i nominativi segnalati risultano presenti nell'elenco di cui al punto 1, lettera *a*) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025 e sono collocati nella fascia di valutazione non inferiore a quella assegnata per complessità alla procedura, come disposto dall'art. 4 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato designato dalla Direzione generale servizi di vigilanza, tenuto conto delle tre professionalità indicate, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dall'associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente, nell'ambito dei professionisti presenti nella banca dati di cui al punto 1, lettere *a), c) e d)* della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in ottemperanza ai criteri di selezione citati nel punto 1, lettera *f)* della predetta direttiva;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «La Stella società cooperativa sociale - Onlus», con sede in Mirano (VE) - codice fiscale n. 01514760295, è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies c.c.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Nicola Miotello, nato a Latisana (UD) il 12 aprile 1967 (codice fiscale MTLNCL67D12E473C), domiciliato in Martellago (VE), piazza Bertati n. 6/2.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 19 gennaio 2026

Il Ministro: URSO

26A00467

DECRETO 19 gennaio 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «Persona e società - cooperativa sociale – società cooperativa in sigla persona e società cooperativa sociale», in Cuneo e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Vista l'istanza con la quale la Confederazione cooperative italiane ha chiesto che la società «Persona e società - cooperativa sociale – società cooperativa in sigla persona e società cooperativa sociale» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Vista la nota del 23 maggio 2025, con la quale il legale rappresentante ha sollecitato l'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa, dato il peggioramento dello stato di decozione dell'ente, essendo pervenuti alla società cooperativa tre decreti ingiuntivi provvisoriamente esecutivi, relativi a crediti di lavoratori;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, e dalla situazione patrimoniale al 30 settembre 2024, allegata al verbale di revisione, che evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza, in quanto a fronte di un attivo patrimoniale di euro 757.643,00, si riscontra una massa debitoria di euro 857.595,00 ed un patrimonio netto negativo di euro - 137.031,00;

Considerato che il grado di insolvenza è rilevabile, altresì, dalla presenza di debiti verso il personale, debiti erariali e previdenziali, nonché da sopraggiunte azioni esecutive poste in essere da creditori;

Considerato che in data 25 marzo 2025 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;



Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Vista la terna di professionisti che l'associazione nazionale di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo, alla quale il sodalizio risulta aderente, ha proposto ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che dall'istruttoria effettuata dalla Direzione generale servizi di vigilanza sulla terna delle professionalità indicate, i nominativi segnalati risultano presenti nell'elenco di cui al punto 1, lettera *a*) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025 e sono collocati nella fascia di valutazione non inferiore a quella assegnata per complessità alla procedura, come disposto dall'art. 4 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato designato dalla Direzione generale servizi di vigilanza tenuto conto delle tre professionalità indicate, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dall'associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente, nell'ambito dei professionisti presenti nella banca dati di cui al punto 1, lettere *a), c) e d)* della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in ottemperanza ai criteri di selezione citati nel punto 1, lettera *f)* della predetta direttiva;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Persona e società - cooperativa sociale – società cooperativa in sigla persona e società cooperativa sociale», con sede in Cuneo (CN) (codice fiscale 02603060043), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Giuseppe Balza, nato a Alessandria (AL) il 17 settembre 1967 (codice fiscale BL-ZGPP67P17A182K), domiciliato in Tortona (AL), corso Montebello n. 1/A.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 19 gennaio 2026

Il Ministro: URSO

26A00468

DECRETO 21 gennaio 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «Il Faro cooperativa sociale “Il Faro coop. soc.”», in Santa Maria Capua Vetere e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Vista la sentenza del 21 luglio 2025 n. 79/2025 del Tribunale civile di S. Maria Capua Vetere, con la quale è stato dichiarato lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Il Faro cooperativa sociale “Il Faro coop. soc.”»;

Considerato che, ex art. 297, comma 5, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, e successive modificazioni, la stessa è stata comunicata all'autorità competente perché disponga la liquidazione, nonché notificata e resa pubblica nei modi e nei termini stabiliti dall'art. 45 dello stesso decreto;

Ritenuta l'opportunità di omettere la comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7, della legge 7 agosto 1990, n. 241, con prevalenza dei principi di economicità e speditezza dell'azione amministrativa, atteso che l'adozione del decreto di liquidazione coatta amministrativa è atto dovuto e consequenziale alla dichiarazione dello stato di insolvenza e che il debitore è stato messo in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della predetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Vista la terna di professionisti che l'Unione europea delle cooperative, associazione nazionale di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo, alla quale il sodalizio risulta aderente, ha proposto ai sensi dell'art. 9, della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che dall'istruttoria effettuata dalla Direzione generale servizi di vigilanza sulla terna delle pro-



fessionalità indicate, i nominativi segnalati risultano presenti nell'elenco di cui al punto 1, lettera *a*) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025 e sono collocati nella fascia di valutazione non inferiore a quella assegnata per complessità alla procedura, come disposto dall'art. 4, del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato designato dalla Direzione generale servizi di vigilanza tenuto conto delle tre professionalità indicate, ai sensi dell'art. 9, della legge 17 luglio 1975, n. 400, dall'associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente, nell'ambito dei professionisti presenti nella banca dati di cui al punto 1, lettere *a), c) e d)* della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in ottemperanza ai criteri di selezione citati nel punto 1, lettera *f)*, della predetta direttiva;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Il Faro cooperativa sociale "Il Faro coop. soc."», con sede in Santa Maria Capua Vetere (CE) (codice fiscale 03173760616), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Giuseppe Sorvillo, nato a Caserta (CE) il 13 febbraio 1986 (codice fiscale SRVGP-P86B13B963B), domiciliato in Aversa (CE), via Filippo Saporito n. 33.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 21 gennaio 2026

Il Ministro: URSO

26A00544

DECRETO 26 gennaio 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «I quattro castelli società cooperativa sociale», in Castel San Pietro Terme e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Vista l'istanza con la quale la Lega nazionale cooperative e mutue ha chiesto che la società «I quattro castelli società cooperativa sociale» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Vista la nota del 16 ottobre 2025, con la quale l'associazione nazionale di rappresentanza ha segnalato l'urgenza di adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2023, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo circolante di euro 690.080,00, si riscontrano debiti esigibili entro l'esercizio successivo di euro 1.676.522,00;

Considerato che il grado di insolvenza è rilevabile, altresì, dalla presenza di decreti ingiuntivi, di un atto di precezio, di ritardi nei pagamenti delle retribuzioni dei dipendenti che hanno reso necessari accordi sindacali, nonché di debiti verso istituti previdenziali e verso istituti bancari;

Considerato che in data 27 ottobre 2025 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati e che il legale rappresentante ha comunicato formalmente la propria rinuncia alla presentazione di osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;



Vista la terna di professionisti che l'associazione nazionale di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo, alla quale il sodalizio risulta aderente, ha proposto ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che dall'istruttoria effettuata dalla Direzione generale servizi di vigilanza sulla terna delle professionalità indicate, i nominativi segnalati risultano presenti nell'elenco di cui al punto 1, lettera *a*) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025 e sono collocati nella fascia di valutazione non inferiore a quella assegnata per complessità alla procedura, come disposto dall'art. 4 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato designato dalla Direzione generale servizi di vigilanza, tenuto conto delle tre professionalità indicate, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dall'associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente, nell'ambito dei professionisti presenti nella banca dati di cui al punto 1, lettere *a), c) e d)* della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in ottemperanza ai criteri di selezione citati nel punto 1, lettera *f)* della predetta direttiva;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «I quattro castelli società cooperativa sociale», con sede in Castel San Pietro Terme (BO) (codice fiscale 02358961205), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore l'avv. Gianluca Giorgi, nato a Bologna (BO) il 9 agosto 1970 (codice fiscale GRGGGLC70M09A944T), ivi domiciliato in Via Rolandino n. 2.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 26 gennaio 2026

Il Ministro: URSO

26A00435

DECRETO 26 gennaio 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «New Operator società cooperativa sociale - Onlus», in Vigevano e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Vista l'istanza con la quale la Lega nazionale cooperative e mutue ha chiesto che la società «New Operator società cooperativa sociale - Onlus» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;


Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Vista la nota del 23 dicembre 2025, con la quale l'associazione nazionale di rappresentanza ha segnalato l'urgenza di adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa, data la presenza di un'istanza di apertura della liquidazione giudiziale pendente presso il Tribunale di Pavia, con udienza fissata il 28 gennaio 2026;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2022, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di euro 131.406,00, si riscontra una massa debitoria di euro 231.758,00 ed un patrimonio netto negativo di euro - 106.001,00;

Considerato che in data 30 luglio 2025 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, e che il legale rappresentante ha comunicato formalmente la propria rinuncia alla presentazione di osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;



Vista la terna di professionisti che l'associazione nazionale di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo, alla quale il sodalizio risulta aderente, ha proposto ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che dall'istruttoria effettuata dalla Direzione generale servizi di vigilanza sulla terna delle professionalità indicate, i nominativi segnalati risultano presenti nell'elenco di cui al punto 1, lettera *a*) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025 e sono collocati nella fascia di valutazione non inferiore a quella assegnata per complessità alla procedura, come disposto dall'art. 4 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato designato dalla Direzione generale servizi di vigilanza, tenuto conto delle tre professionalità indicate, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dall'associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente, nell'ambito dei professionisti presenti nella banca dati di cui al punto 1, lettere *a), c) e d)* della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in ottemperanza ai criteri di selezione citati nel punto 1, lettera *f)* della predetta direttiva;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «New Operator società cooperativa sociale - Onlus», con sede in Vigevano (PV) (codice fiscale 01759760182), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Vittorio Gianotti, nato a Milano (MI) il 15 luglio 1966 (codice fiscale GNTVTR66L15F205A), domiciliato in Carate Brianza (MB) - via della Valle - n. 67.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 26 gennaio 2026

Il Ministro: URSO

26A00436

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO PER LE PARI OPPORTUNITÀ

DECRETO 29 dicembre 2025.

Ripartizione tra le regioni, per l'anno 2025, delle risorse del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità e del Fondo contro le discriminazioni e la violenza di genere.

LA MINISTRA PER LA FAMIGLIA, LA NATALITÀ E LE PARI OPPORTUNITÀ

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante la «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 aprile 2024, recante «Regolamento di autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 143 del 20 giugno 2024;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° ottobre 2012, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'art. 16, concernente il Dipartimento per le pari opportunità;

Visto il decreto dell'Autorità politica con delega alle pari opportunità dell'8 aprile 2019, di riorganizzazione del Dipartimento per le pari opportunità, registrato alla Corte dei conti il 3 maggio 2019, n. 880;


Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 ottobre 2022 con il quale cui è stata nominato Ministro senza portafoglio l'on. Eugenia Maria Roccella;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 ottobre 2022, recante «Conferimento di incarichi ai ministri senza portafogli» con il quale all'on. Eugenia Maria Roccella è stato conferito l'incarico di Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 novembre 2022, recante «Delega di funzioni al Ministro senza portafoglio on. Eugenia Maria Roccella» con il quale sono delegate le funzioni del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di famiglia, natalità, adozioni, infanzia e adolescenza, e pari opportunità;

Visto l'art. 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, il quale istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un fondo denominato «Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità» al fine di promuovere le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità;

Vista la convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica, cosiddetta «Convenzione di Istanbul, ratificata dall'Italia con legge 27 giugno 2013, n. 77;



Visto il decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, recante «Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province»;

Visto il Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (2025-2027), adottato in data 16 settembre 2025 con decreto della Ministra per la famiglia, la natalità e le pari opportunità;

Vista la Strategia nazionale per la parità di genere (2021-2026), presentata in Consiglio dei ministri il 5 agosto 2021 dal Ministro per le pari opportunità e la famiglia p.t., previa informativa in sede di Conferenza Unificata, che prevede espressamente che il fenomeno della violenza «è strettamente connesso al permanere di forti diseguaglianze tra uomini e donne e vi è piena consapevolezza di come l'*empowerment* femminile costituisca uno degli assi portanti della strategia di prevenzione della violenza»;

Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021, che inserisce tra le priorità trasversali la dimensione della parità di genere e, nella Missione 5, prevede uno specifico investimento per sostenere l'imprenditorialità femminile e i progetti sull'*housing* sociale quali strumenti per ridurre i contesti di marginalità estrema e a rischio di violenza che vedono maggiormente esposte le donne;

Visto l'art. 5-bis, comma 2, del sopra citato decreto-legge n. 93 del 2013 che prevede che il Ministro delegato per le pari opportunità, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, provvede annualmente a ripartire tra le regioni le risorse di cui al Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui al succitato art. 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223;

Visti i decreti del 24 luglio 2014, del 25 novembre 2016, del 1° dicembre 2017, del 9 novembre 2018, del 4 dicembre 2019 come modificato dal decreto 2 aprile 2020, del 13 novembre del 2020, del 16 novembre 2021, del 22 settembre 2022 con i quali cui sono state ripartite le risorse relative al «Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità di cui all'art. 5-bis, comma 1, del citato decreto-legge n. 93 del 2013, per le annualità dal 2013 al 2022;

Visto il decreto 16 novembre 2023 del Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, recante «Ripartizione delle risorse del «Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità» - Annualità 2023», di cui all'art. 5-bis, comma 1, del citato decreto-legge n. 93 del 2013;

Visto il decreto 28 novembre 2024 del Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, recante «Ripartizione delle risorse del «Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità» - Annualità 2024»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2024, concernente l'approvazione del «Bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno finanziario 2025 e per il triennio 2025-2027»;


Vista la legge 30 dicembre 2024, n. 207 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027»;

Visto l'art. 5, comma 1, del citato decreto-legge n. 93/2013 che prevede che «Il Presidente del Consiglio dei ministri o l'Autorità politica delegata per le pari opportunità, anche avvalendosi del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'art. 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, elabora, con il contributo delle amministrazioni interessate, delle associazioni di donne impegnate nella lotta contro la violenza e dei centri antiviolenza, e adotta, previa acquisizione del parere in sede di Conferenza unificata, un Piano strategico nazionale contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, di seguito denominato “Piano”, con cadenza almeno triennale, in sintonia con gli obiettivi della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011 e ratificata ai sensi della legge 27 giugno 2013, n. 77»;

Visti, inoltre, il citato art. 5, commi 3 e 4, del decreto-legge n. 93/2013 che prevedono che «Per il finanziamento del Piano, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità di cui all'art. 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023. Tali risorse sono destinate dal Presidente del Consiglio dei ministri o dall'Autorità politica delegata per le pari opportunità alle azioni a titolarità nazionale e regionale previste dal Piano, fatte salve quelle di cui al comma 2, lettera d), del presente articolo. Le risorse destinate alle azioni a titolarità regionale ai sensi del presente comma sono ripartite annualmente tra le regioni dal Presidente del Consiglio dei ministri o dall'Autorità politica delegata per le pari opportunità, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, con il medesimo provvedimento di cui al comma 2 dell'art. 5-bis del presente decreto»;

Vista la legge 30 dicembre 2023, n. 213 «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026, ed in particolare l'art. 1 - comma 190 che prevede che “Al fine di rafforzare la prevenzione della violenza nei confronti delle donne e della violenza domestica, al fine di rendere le iniziative formative di cui all'art. 6 della legge 24 novembre 2023, n. 168, a carattere continuo e permanente, nonché per le finalità di cui all'art. 5, comma 2, lettera e), del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'art. 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.”»;

Visto l'art. 1, comma 189, della summenzionata legge n. 213/2023 che prevede che «Al fine di assicurare un'adeguata attuazione del Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne 2021-2023 e del



correlato Piano operativo, nell'ambito del rafforzamento della rete dei servizi pubblici e privati attraverso interventi di prevenzione, assistenza, sostegno e accompagnamento delle donne vittime di violenza, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità di cui all'art. 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. Le predette risorse sono destinate, nel limite di spesa autorizzato, alla realizzazione di centri antiviolenza. Le risorse di cui al primo periodo sono ripartite tra le regioni con le modalità di cui all'art. 5-bis, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119.»;

Visto l'art. 1, comma 194 della legge n. 213/2023 che prevede che «All'art. 19 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: “3-bis. Al fine di realizzare e acquistare immobili da adibire a case rifugio di cui all'art. 5-bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo, da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, denominato “Fondo per la creazione di case rifugio per donne vittime di violenza”, con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. Le risorse di cui al primo periodo sono ripartite tra le regioni con le modalità di cui all'art. 5-bis, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119”»;

Visto l'art. 1, comma 1134, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023» che ha previsto l'istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, di un fondo denominato «Fondo contro le discriminazioni e la violenza di genere» con una dotazione di 2.000.000 euro annui per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023;

Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio 2022) che ha rifinanziato la succitata misura di cui al citato comma 1134, confermando il medesimo importo a decorrere dall'anno 2024, che è stato successivamente ridotto a 1,9 milioni di euro, per effetto delle riduzioni degli stanziamenti previste dalla legge di bilancio 2024;

Considerato che, ai sensi dei successivi commi 1135 e 1136 dell'art. 1 della citata legge n. 178 del 2020 sono destinatarie delle risorse del Fondo di cui al comma 1134 le associazioni del terzo settore, come definite dal codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, che: *a)* rechino nello statuto finalità e obiettivi rivolti alla promozione della libertà femminile e di genere e alla prevenzione e al contrasto delle discriminazioni di genere; *b)* svolgano la propria attività da almeno tre anni e presentino un *curriculum* dal quale risulti lo svolgimento di attività documentate in attuazione delle finalità di cui alla lettera *a*) e che il Fondo di cui al citato comma 1134 è destinato

al sostegno delle spese di funzionamento e di gestione delle predette associazioni, comprese le spese per il personale formato e qualificato, nonché al recupero e alla rieducazione dei soggetti maltrattanti;

Visto il comma 1138 dell'art. 1 della menzionata legge n. 178 del 2020 che individua nel Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri la struttura generale competente a disciplinare le modalità e i criteri di erogazione delle risorse del Fondo;

Visto il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante «Codice del terzo settore», che provvede al riordino e alla revisione organica della disciplina vigente in materia di enti del terzo settore;

Visto il Registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS), istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in attuazione degli articoli 45 e seguenti del citato Codice del terzo settore;


Considerato che le finalità previste, in particolare, ai commi 1134 e 1136, sono volte a «garantire le attività di promozione della libertà femminile e di genere e le attività di prevenzione e contrasto delle forme di violenza e discriminazione fondate sul genere, sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere e sulla disabilità ai sensi degli articoli 1 e 3 della Costituzione, nonché della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011, ratificata ai sensi della legge 27 giugno 2013, n. 77» nonché «al sostegno delle spese di funzionamento e di gestione delle associazioni di cui al comma 1135, comprese le spese per il personale formato e qualificato, nonché al recupero e alla rieducazione dei soggetti maltrattanti.»;

Valutato che, in relazione alle finalità sopra indicate e richiamate nei commi 1134-1139, il riparto delle risorse finanziarie tra le regioni si configura lo strumento maggiormente idoneo e appropriato, al fine di garantire un'efficace e tempestiva attuazione delle predette disposizioni normative;

Vista la legge 9 gennaio 2006, n. 7 recante «Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile», e, in particolare, gli articoli 2 e 3 che individuano la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le pari opportunità quale autorità delegata alla promozione e al coordinamento delle azioni di Governo in materia di prevenzione, contrasto e assistenza alle vittime delle pratiche di mutilazioni genitale femminile (di seguito, MGF);

Considerato che ai sensi dell'art. 38 della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza le MGF rientrano nel più ampio contesto delle politiche per la parità di genere e per la prevenzione ed il contrasto della violenza sulle donne;

Visto il Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (2025-2027), ed in particolare la Priorità 1.4 Attivare azioni di emersione e contrasto della violenza nei confronti delle donne vittime di discriminazione multipla, donne migranti, richiedenti asilo e rifugiate, disabili ed anziane, nei luoghi maggiormente a rischio, che indica l'opportunità di realizzare interventi di sensibilizzazione sul tema delle MGF;



Vista l'intesa del 27 novembre 2014, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo e le regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e le autonomie locali, relativa ai requisiti minimi dei centri antiviolenza e delle case-rifugio, prevista dall'art. 3, comma 4, del sopracitato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 luglio 2014;

Vista l'intesa del 14 settembre 2022, rep. atti n. 146/CU, ai sensi del citato art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo e le regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e le autonomie locali, relativa ai requisiti minimi dei centri antiviolenza e delle case-rifugio, che ha riformato la precedente intesa del 27 novembre 2014, e successive modificazioni;

Vista l'intesa del 25 gennaio 2024, n. 15/CU24/06/CU11/C8 relativa alla Posizione sulla modifica dell'intesa rep. atti n. 146/cu del 14 settembre 2022, relativa ai requisiti minimi dei centri antiviolenza e delle case rifugio, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e Province autonome di Trento e Bolzano e gli enti locali con la quale «La Conferenza delle regioni e delle province autonome esprime l'intesa, con la richiesta di istituire in tempi brevi un Tavolo tecnico di lavoro con le regioni, al fine di addivenire entro la scadenza dei diciotto mesi alla condivisione di due documenti volti a rivedere i contenuti delle intese siglate il 14 settembre 2022 relative ai requisiti minimi dei Centri per uomini autori di violenza e delle case rifugio e dei centri antiviolenza, alla luce delle criticità riscontrate in questi primi 18 mesi di attuazione delle predette intese.»;

Vista l'intesa del 10 settembre 2025, rep. atti n. 129/CU tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali di modifica dell'intesa rep. atti n. 146/CU del 14 settembre 2022, relativa ai requisiti minimi dei Centri antiviolenza e delle case rifugio, che proroga di ulteriori dodici mesi la scadenza del periodo transitorio, risultante, pertanto, quest'ultimo della «della durata di quarantotto mesi»;

Visto l'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, che, a decorrere dal 1° gennaio 2010, abroga l'art. 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386, relativo alla partecipazione delle Province autonome di Trento e Bolzano alla ripartizione di fondi speciali istituiti per garantire livelli minimi di prestazioni in modo uniforme su tutto il territorio nazionale;

Vista la nota n. 128699 del 5 febbraio 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze che, in attuazione del predetto comma 109 della legge n. 191/2009, richiede che ciascuna Amministrazione si astenga dall'erogare finanziamenti alle autonomie speciali e comunichi al Ministero dell'economia e delle finanze le somme che sarebbero state alle province stesse attribuite in assenza del predetto comma 109 per l'anno 2010, al fine di consentire le conseguenti variazioni di bilancio in riduzione degli stanziamenti a partire dal 2010;

Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. 110783 del 17 gennaio 2011 che conferma l'esigenza di mantenere accantonati i fondi spettanti alle Province autonome di Trento e Bolzano;

Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. 202412 del 19 luglio 2023 con la quale il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ha reso alcuni

chiarimenti tecnici in ordine all'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, alla luce delle avvenute modifiche, nel corso degli anni, delle relative modalità di applicazione;

Considerato che le Province autonome di Trento e Bolzano provvedono alle finalità di cui ai citati articoli 5 e 5-bis del decreto-legge n. 93/2013 nonché del presente decreto, ai sensi dello Statuto speciale e delle relative norme di attuazione;

Considerato, pertanto, alla luce della citata circolare n. 202412, che per il riparto delle risorse di cui al presente decreto non occorre ricomprendersi anche le quote riferite alle Province autonome di Trento e Bolzano, ai soli fini del calcolo delle risorse da attribuire;

Visto il decreto interministeriale del 2 aprile 2025, registrato alla Corte dei conti il 5 maggio 2025, n. 500, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana S.O. n. 120 del 26 maggio 2025 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze di riparto delle risorse afferenti al Fondo nazionale per le politiche sociali;

Ritenuto di avvalersi delle percentuali aggiornate stabilite nel citato decreto interministeriale 2 aprile 2025 ai fini del riparto delle risorse del presente decreto;


Viste le comunicazioni pervenute da parte delle regioni, con le quali sono stati trasmessi al Dipartimento per le pari opportunità i dati aggiornati relativi al numero dei centri antiviolenza e delle case-rifugio esistenti nelle stesse regioni e nelle Province autonome di Trento e Bolzano;

Ritenuto di provvedere alla ripartizione delle risorse, individuate secondo la Tabella 1, parte integrante del presente provvedimento, per la somma di euro 44.000.000,00, gravanti sul bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri, Centro di responsabilità 8, capitolo di spesa 496, da destinare al potenziamento delle forme di assistenza e di sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli attraverso modalità omogenee di rafforzamento della rete dei servizi territoriali, attraverso il finanziamento dei centri antiviolenza e delle case-rifugio, tenuto conto dei criteri di cui all'art. 5-bis, comma 2, lettere a), b), c) e d) del citato decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93;

Ritenuto di provvedere con il medesimo provvedimento alla ripartizione delle ulteriori risorse individuate secondo la Tabella 2, parte integrante del presente decreto, per la somma di euro 24.500.000,00, gravanti sul bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri, Centro di responsabilità 8, di cui:

a) 6.500.000,00 di euro a valere sul capitolo di spesa 496, da destinare al perseguitamento delle finalità di cui all'art. 5, comma 2, lettere a), b), c), e), f), g), h), i) e l) del citato decreto-legge n. 93 del 2013, coerentemente con gli obiettivi di cui al «Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (2025-2027)»;

b) 18.000.000,00 di euro gravanti sul bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri, Centro di responsabilità 8, capitolo di spesa 493 volte a finanziare iniziative a titolarità regionale tese a promuovere l'*empowerment* delle donne, agendo secondo un approccio di genere nelle politiche in favore delle donne come strumento di prevenzione e contrasto della violenza economica maschile



e delle molestie sul luogo di lavoro, coerentemente con gli obiettivi di cui alla Strategia nazionale per la parità di genere 2021-2026 e al PNRR;

Ritenuto di provvedere con il medesimo provvedimento alla ripartizione delle ulteriori risorse individuate secondo la Tabella 3, parte integrante del presente decreto, per la somma di euro 5.000.000,00, gravanti sul bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri, Centro di responsabilità 8, capitolo di spesa 496 volta alla realizzazione di centri antiviolenza, ai sensi del citato l'art. 1, comma 189, della legge n. 213 del 2023;

Ritenuto di provvedere con il medesimo provvedimento alla ripartizione delle ulteriori risorse individuate secondo la Tabella 4, parte integrante del presente decreto, per la somma di euro 20.000.000,00, gravanti sul bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri, Centro di responsabilità 8, capitolo di spesa 496 volta a realizzare e acquistare immobili da adibire a case rifugio ai sensi del citato l'art. 1, comma 194, della legge n. 213 del 2023;

Ritenuto di provvedere con il medesimo provvedimento alla ripartizione delle ulteriori risorse individuate secondo la Tabella 5, parte integrante del presente decreto, per la somma di euro 6.000.000,00 gravanti sul bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri, Centro di responsabilità 8, capitolo di spesa 496, al fine di rendere le iniziative formative di cui all'art. 6 della legge 24 novembre 2023, n. 168, a carattere continuo e permanente, nonché per le finalità di cui all'art. 5, comma 2, lettera e);

Ritenuto di provvedere con il medesimo provvedimento alla ripartizione di ulteriori risorse per euro 500.000,00, secondo la Tabella 6, parte integrante del presente decreto, gravanti sul bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri, Centro di responsabilità 8, capitolo di spesa 534, dirette alla prevenzione, all'assistenza delle vittime e all'eliminazione delle pratiche di mutilazione genitale femminile;

Ritenuto, infine, di provvedere con il medesimo provvedimento alla ripartizione di ulteriori risorse per euro 5.705.000,00, secondo la Tabella 7, parte integrante del presente decreto, gravanti sul bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri, Centro di responsabilità 8, capitolo di spesa 497, per le finalità previste, in particolare, al citato art. 1, commi 1134 e 1136, della legge n. 178 del 2020;

Acquisita in data 29 dicembre 2025 l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Decreta:

Art. 1.

Ambito e definizioni

1. Con il presente decreto si provvede a ripartire tra le regioni le risorse finanziarie del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità di cui all'art. 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 (d'ora in poi «Fondo») stanziate per l'anno 2025, in base ai criteri indicati nei successivi articoli, ai sensi e per le finalità di cui agli articoli 5 e 5-bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119.

2. Ai fini della ripartizione e dell'utilizzo delle risorse di cui all'art. 5-bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, di cui al successivo art. 2, si applicano le definizioni e i requisiti previsti dal capo I e dal capo II dell'intesa del 14 settembre 2022, rep. atti n. 146/CU, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo e le regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e le autonomie locali, relativa ai requisiti minimi dei centri antiviolenza e delle case-rifugio, e successive modificazioni.

3. Con il presente decreto si provvede, altresì, a ripartire le risorse stanziate ai sensi dell'art. 1, commi 189 e 194, della citata legge n. 213/2023 volte alla realizzazione di centri antiviolenza e alla realizzazione e all'acquisto di immobili da adibire a case rifugio, nonché ai sensi del comma 190 della medesima legge a ripartire le risorse finalizzate a realizzare le iniziative formative di cui all'art. 6 della legge 24 novembre 2023, n. 168, a carattere continuo e permanente, nonché per le finalità di cui all'art. 5, comma 2, lettera e) del citato decreto-legge n. 93/2013.

4. Per le finalità della legge 9 gennaio 2006, n. 7, con il presente decreto si provvede, inoltre, alla ripartizione di ulteriori risorse, disponibili sul bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri, Centro di responsabilità 8, dirette alla prevenzione, all'assistenza delle vittime e all'eliminazione delle pratiche di mutilazione genitale femminile.

5. Con il presente decreto si provvede, infine, alla ripartizione delle risorse disponibili sul bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri, Centro di responsabilità 8, volte al conseguimento delle finalità previste dall'art. 1, commi 1134-1138, della citata legge n. 178 del 2020.

Art. 2.

Criteri di riparto per il finanziamento dei centri antiviolenza e delle case-rifugio


1. Al fine di dare attuazione a quanto previsto dall'art. 5, comma 2, lettera d) del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93 si provvede a ripartire tra le regioni l'importo di euro 44.000.000,00 a valere sul Fondo di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto, in base ai seguenti criteri:

a) euro 22.000.000,00 al finanziamento dei centri antiviolenza pubblici e privati già esistenti in ogni regione;

b) euro 22.000.000,00 al finanziamento delle case-rifugio pubbliche e private già esistenti in ogni regione.

2. Nella programmazione degli interventi di cui al comma 1, le regioni considerano l'adozione di opportune modalità volte alla sostenibilità finanziaria ed operativa dei centri antiviolenza e delle case-rifugio e delle loro articolazioni secondo le specifiche esigenze territoriali.

3. Il riparto delle risorse finanziarie di cui al comma 1 del presente articolo tra le regioni si basa sui dati Istat al 1° gennaio 2025 riferiti alla popolazione residente nelle regioni nonché sui dati aggiornati forniti al Dipartimento per le pari opportunità dal Coordinamento tecnico della VIII Commissione «Politiche sociali» della Conferenza delle regioni e delle province autonome, relativi al numero di centri antiviolenza e delle case-rifugio esistenti nelle regioni, secondo la Tabella 1 allegata al presente decreto.



4. Al fine di dare attuazione a quanto previsto dall'art. 5-bis, comma 2, lettera d) del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, le note programmatiche di cui al successivo art. 9, dovranno indicare gli eventuali interventi previsti per riequilibrare la presenza dei centri antiviolenza e delle case rifugio in ogni regione.

Art. 3.

Criteri di riparto per il finanziamento degli interventi regionali di cui all'art. 5, comma 2, lettere a), b), c), e), f), h), i) e l) del decreto-legge n. 93 del 2013 e ulteriori interventi a titolarità regionale volti all'empowerment femminile delle donne vittime di violenza

1. Le risorse finanziarie del Fondo di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto, per un importo pari a 6.500.000,00 di euro vengono ripartite tra regioni, coerentemente con gli obiettivi di cui al «Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (2025-2027)», per gli interventi previsti dall'art. 5, comma 2, lettere a), b), c), e), f), g), h), i) e l) del citato decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, tenuto anche conto di quanto potrà essere discusso nei tavoli di coordinamento regionali di cui all'art. 10, comma 1, del presente decreto. In particolare, per il 2025, tenuto conto delle specifiche esigenze della programmazione territoriale, detto importo sarà destinato per i seguenti interventi,

a) iniziative volte a sostenere la ripartenza economica e sociale delle donne nel loro percorso di fuoruscita dal circuito di violenza, nel rispetto delle scelte programmatiche di ciascuna regione;

b) rafforzamento della rete dei servizi pubblici e privati attraverso interventi di prevenzione, assistenza, sostegno e accompagnamento delle donne vittime di violenza;

c) interventi per il sostegno abitativo, il reinserimento lavorativo e più in generale per l'accompagnamento nei percorsi di fuoriuscita dalla violenza;

d) azioni per migliorare le capacità di presa in carico delle donne migranti anche di seconda generazione e rifiigate vittime di violenza;

e) progetti rivolti anche a donne minorenni vittime di violenza e a minori vittime di violenza assistita;

f) azioni di informazione, comunicazione e formazione.

2. In coerenza con gli obiettivi della Strategia nazionale per la parità di genere 2021-2026, del PNRR, nonché con il Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (2025-2027), le risorse del Fondo di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto per un importo pari a euro 18.000.000,00, sono ripartite tra le regioni per essere destinate ai seguenti interventi:

a) iniziative volte a sostenere l'empowerment femminile, il reinserimento lavorativo, la ripartenza economica e sociale delle donne in particolare nel loro percorso di fuoruscita dalla violenza e delle donne a rischio;

b) azioni di informazione, comunicazione nonché di sensibilizzazione sulle diverse forme di violenza (economica, digitale, sessuale, psicologica), nel rispetto delle scelte programmatiche di ciascuna regione, anche mediante interventi *mentoring* e di *coaching* da realizzare nelle scuole, Università e in altri contesti di apprendimento.

mento, all'interno di comunità, nei centri per la famiglia, nei luoghi di lavoro, nei centri antiviolenza e nelle case rifugio, volti a promuovere nuovi modelli positivi per il superamento degli stereotipi esistenti, anche in una prospettiva di prevenzione della violenza;

c) interventi di formazione, nel rispetto delle scelte programmatiche di ciascuna regione, in particolare anche di educazione finanziaria, come strumento di prevenzione e contrasto della violenza economica;

d) interventi per il sostegno abitativo.

3. Il riparto delle risorse finanziarie di cui al presente articolo si basa sui criteri percentuali di riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali previsti nel decreto interministeriale 2 aprile 2025, secondo la Tabella 2 allegata al presente decreto.

Art. 4.

Criteri di riparto per la realizzazione dei centri antiviolenza, ai sensi dell'art. 1, comma 189, legge n. 213/2023 - Legge di bilancio 2024

1. In attuazione dell'art. 1, comma 189, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (Legge di bilancio 2024), le risorse finanziarie del Fondo di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto, per un importo pari a 5.000.000,00 di euro vengono ripartite tra regioni, per la realizzazione di centri antiviolenza, sulla base del rapporto tra struttura e domanda potenziale dell'utenza, nonché dei criteri percentuali di riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali previsti nel decreto interministeriale 2 aprile 2025, come da Tabella 3 allegata al presente decreto.

Art. 5.

Criteri di riparto per la realizzazione e acquisto immobili da adibire a case rifugio ai sensi dell'art. 1, comma 194, legge n. 213/2023 - Legge di bilancio 2024

1. In attuazione dell'art. 1, comma 194, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (Legge di bilancio 2024), le risorse finanziarie del Fondo di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto per un importo pari a 20.000.000,00 di euro vengono ripartite tra regioni, al fine di realizzare e acquistare immobili da adibire a case rifugio, sulla base del rapporto tra struttura e domanda potenziale e dei criteri percentuali di riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali previsti nel decreto interministeriale 2 aprile 2025, come da Tabella 4, allegata al presente decreto.

Art. 6.

Iniziative formative di cui all'art. 6 della legge 24 novembre 2023, n. 168, a carattere continuo e permanente, nonché per le finalità di cui all'art. 5, comma 2, lettera e) del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93 convertito dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119

1. In attuazione dell'art. 1, comma 190, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (Legge di bilancio 2024), le risorse finanziarie del Fondo di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto, per un importo pari a 6.000.000,00 di euro vengono ripartite tra regioni, al fine di realizzare iniziative formative di cui all'art. 6 della legge 24 novembre 2023, n. 168, a carattere continuo e permanente, nonché per le finalità di cui all'art. 5, comma 2, lettera e)



del decreto-legge n. 93/2013, sulla dei criteri percentuali di riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali previsti nel decreto interministeriale 2 aprile 2025, come da Tabella 5, allegata al presente decreto.

Art. 7.

Azioni volte alla prevenzione, assistenza ed eliminazione delle pratiche di mutilazione genitale femminile

1. Per le finalità della legge 9 gennaio 2006, n. 7, sono ripartite tra le regioni risorse pari a 500.000,00 euro al fine di adottare iniziative ed interventi volti alla prevenzione, all'assistenza delle vittime e all'eliminazione delle pratiche di mutilazione genitale femminile. Il riparto si basa sui criteri percentuali di riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali previsti nel decreto interministeriale 2 aprile 2025, come da Tabella 6 allegata al presente decreto.

Art. 8.

Attuazione delle disposizioni di cui all'art. 1, commi 1134-1139, della legge 30 dicembre 2020, n. 178

1. In attuazione delle disposizioni e per le finalità previste dall'art. 1, commi 1134-1139, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di bilancio 2021) le risorse finanziarie di cui al fondo denominato «Fondo contro le discriminazioni e la violenza di genere», istituito dal citato comma 1134, per un importo pari a 5.705.000,00 di euro, vengono ripartite tra regioni, secondo i criteri percentuali di riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali previsti nel decreto interministeriale 2 aprile 2025, come da Tabella 7, allegata al presente decreto.

2. Per l'anno 2025, tenuto conto delle specifiche esigenze della programmazione territoriale e del modello di governance della rete territoriale antiviolenza, l'importo di cui al comma 1 è utilizzato dalle regioni per essere destinato alle associazioni che gestiscono i relativi servizi, con priorità per le attività di prevenzione e contrasto delle forme di violenza e discriminazione fondate sul genere e sulla disabilità, in attuazione di quanto previsto dalle disposizioni richiamate.

Art. 9.

Modalità di trasferimento delle risorse

1. Il Dipartimento per le pari opportunità trasferisce alle regioni le risorse indicate nelle Tabelle 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 indicate al presente decreto che ne fanno parte integrante, a seguito di specifica richiesta da parte delle regioni da inoltrare, a cura delle stesse, direttamente al medesimo Dipartimento, all'indirizzo di posta elettronica certificata progettiviolenza@pec.governo.it. A detta richiesta, da inviare entro sessanta giorni dalla data della comunicazione da parte del Dipartimento per le pari opportunità dell'avvenuta registrazione da parte degli organi di controllo del presente decreto, dovrà essere allegata un'apposita nota programmatica, che dovrà recare, per ciascuno degli interventi di cui agli articoli da 2 a 8 del presente decreto:

a. la declinazione degli obiettivi che la regione intende conseguire mediante l'utilizzo delle risorse oggetto del riparto;

b. l'indicazione delle attività da realizzare per l'attuazione degli interventi;

c. il cronoprogramma delle attività;

d. la descrizione degli interventi che si prevede di realizzare, in particolare, ai fini di dare attuazione a quanto previsto dall'art. 5-bis, comma 2, lettera d), di cui al citato decreto-legge n. 93 del 2013;

e. un piano finanziario coerente col citato cronoprogramma.

2. Il Dipartimento per le pari opportunità provvederà a trasferire le risorse a ciascuna regione in un'unica soluzione, secondo gli importi indicati nelle Tabelle 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 indicate al presente decreto, entro trenta giorni dall'approvazione, da parte del Dipartimento medesimo, della nota programmatica, di cui al comma 1 del presente articolo.

Art. 10.

Adempimenti delle regioni e del Governo

1. Le regioni si impegnano ad assicurare la consultazione dell'associazionismo di riferimento e di tutti gli altri attori pubblici e privati che, direttamente o indirettamente, siano destinatari delle risorse statali ripartite con il presente decreto o che comunque, a diverso titolo, partecipino con la loro attività al perseguimento delle finalità, in particolare, di cui all'art. 5, comma 2, lettera d), del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119 nonché delle altre finalità previste dal presente decreto. A tal fine, tenuto conto anche della necessità di potenziare il monitoraggio sull'attuazione del «Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (2025-2027)», cui concorrono le risorse oggetto del presente decreto, le regioni si impegnano ad istituire ed a convocare, almeno su base semestrale, tavoli di coordinamento regionali per la programmazione e per il monitoraggio delle attività. A tali Tavoli sono invitati a partecipare anche rappresentanti del Dipartimento per le pari opportunità.

2. Le regioni e tutti gli enti coinvolti, nel caso in cui la gestione degli interventi previsti sia affidata o delegata dalle regioni ai comuni, alle città metropolitane, agli enti di area vasta, agli enti gestori degli ambiti sociali territoriali o ad altri enti pubblici, mettono a disposizione del Dipartimento per le pari opportunità i dati e le informazioni in loro possesso, al fine di consentire lo svolgimento delle funzioni di controllo e di monitoraggio sull'utilizzo delle risorse nonché sull'attuazione del Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (2025-2027), secondo le modalità che saranno individuate dal Dipartimento per le pari opportunità.

3. Le regioni si impegnano a comunicare al Dipartimento per le pari opportunità, in fase di monitoraggio, l'elenco dei centri antiviolenza e delle case-rifugio destinatari delle risorse di cui al presente decreto, indicando gli importi trasferiti e motivando gli eventuali scostamenti rispetto a quanto riportato nella nota programmatica di cui all'art. 9, comma 1, del presente decreto.



4. Ai fini di dare attuazione all'art. 5-bis, commi 6 e 7, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, le regioni presentano altresì, entro il 31 marzo 2026, una relazione riepilogativa, secondo le modalità che saranno indicate dal Dipartimento per le pari opportunità, in merito all'avanzamento finanziario ed alle iniziative adottate a valere sulle risorse, erogate ed effettivamente impegnate, di cui al decreto 16 novembre 2023 e al decreto 28 novembre 2024. Con riferimento al decreto 28 novembre 2024, le regioni presentano, inoltre, entro il 30 settembre 2026, un aggiornamento della citata relazione.

5. Nella relazione di cui al comma 4 del presente articolo, le regioni dovranno esporre, distintamente, le azioni relative all'utilizzo delle risorse di cui al comma 189 dell'art. 1 della citata legge n. 213/2023, dando evidenza dell'ampliamento dell'offerta dei servizi dei Centri anti-violenza in termini di creazione di nuove strutture, aumento dell'offerta di servizi delle strutture esistenti, accessibilità per le persone con disabilità e potenziamento dei servizi resi.

6. Nella relazione di cui al comma 4 del presente articolo, le regioni dovranno esporre, distintamente, le azioni relative all'utilizzo delle risorse di cui al comma 194 dell'art. 1 della legge n. 213/2023, dando evidenza dell'ampliamento dell'offerta dei servizi delle Case rifugio in termini di creazione di nuove strutture, aumento dell'offerta di servizi e posti letto delle strutture esistenti, accessibilità per le persone con disabilità e potenziamento dei servizi resi.

7. Entro il 30 novembre 2026, le regioni trasmettono, secondo le modalità che saranno indicate dal Dipartimento per le pari opportunità, un'apposita relazione sull'utilizzo delle risorse ripartite con il presente decreto, nonché sui lavori dei tavoli di coordinamento di cui al comma 1 del presente articolo.

8. Ai fini di dare attuazione all'art. 5-bis, commi 6 e 7, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, le regioni presentano altresì, entro il 31 marzo 2027, una relazione riepilogativa, secondo le modalità che saranno indicate dal Dipartimento per le pari opportunità, in merito all'avanzamento finanziario ed alle iniziative adottate a valere sulle risorse, erogate ed effettivamente impegnate, di cui al presente decreto e una relazione riepilogativa in merito all'avanzamento finanziario ed alle iniziative adottate a valere sulle risorse, erogate ed effettivamente impegnate, di cui al decreto 28 novembre 2024.

9. Entro il 30 settembre 2027, le regioni trasmettono, secondo le modalità che saranno indicate dal Dipartimento per le pari opportunità, un aggiornamento della relazione relativa al presente decreto di cui al comma 6 che precede.

10. Entro il 31 marzo 2028, le regioni trasmettono, secondo le modalità che saranno indicate dal Dipartimento per le pari opportunità, una relazione riepilogativa in merito all'avanzamento finanziario ed alle iniziative adottate a valere sulle risorse erogate ed effettivamente impegnate, di cui al presente decreto.

11. Le regioni si impegnano a dare adeguata pubblicità, nei rispettivi siti istituzionali, a tutti gli interventi realizzati in attuazione del presente decreto e a pubblicare tutti i provvedimenti adottati a seguito del presente riparto.

12. Le regioni e lo Stato adottano tutte le opportune iniziative affinché i servizi minimi garantiti dai centri antiviolenza e dalle case-rifugio, ai sensi dell'art. 4 e dell'art. 11 della citata intesa del 14 settembre 2022 e successive modifiche, siano erogati a favore delle persone interessate senza limitazioni dovute alla residenza, domicilio o dimora in uno specifico territorio regionale.

13. Nel caso in cui la gestione degli interventi previsti dal presente decreto sia affidata o delegata dalle regioni ai comuni, alle città metropolitane, agli enti di area vasta, agli enti gestori degli ambiti sociali territoriali o ad altri enti pubblici, dovrà essere assicurato il rispetto delle finalità e di ogni adempimento stabilito dal presente decreto da ciascuno di tali enti, rispetto ai quali le regioni dovranno esercitare le opportune attività di monitoraggio, delle quali daranno evidenza nelle relazioni di cui ai commi da 3 a 10 del presente articolo.

14. Le regioni, nell'ambito dei propri ordinamenti, individuano una struttura referente unica per tutte le comunicazioni relative agli interventi previsti dal presente decreto e ai connessi adempimenti.

15. Il mancato utilizzo delle risorse da parte delle regioni, secondo le modalità indicate dal presente decreto, entro l'esercizio finanziario 2027, comporta la revoca dei finanziamenti. Le somme eventualmente affluite nella disponibilità delle amministrazioni interessate, sono versate al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, per la successiva redistribuzione tra le regioni da effettuarsi secondo i medesimi criteri di cui al presente decreto.

16. L'inosservanza di quanto previsto dai commi da 1 a 10 del presente articolo comporta l'esclusione della regione interessata dal successivo provvedimento di riparto, a valere sul medesimo Fondo.

Art. 11.

Azioni a titolarità nazionale

1. Con ulteriori risorse a valere sul bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Dipartimento per le pari opportunità provvede a programmare e realizzare azioni di sistema volte a dare attuazione agli interventi a titolarità nazionale previsti dal «Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (2025-2027)».

2. Con le medesime risorse, sono adottate misure volte al potenziamento del monitoraggio e della valutazione degli interventi di cui al presente decreto, anche mediante il supporto di specifici servizi di assistenza tecnica.

Art. 12.

Efficacia

1. Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 dicembre 2025

La Ministra: ROCELLA

Registrato alla Corte dei conti il 29 gennaio 2026
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 334




TABELLA 1
(Risorse per centri antiviolenza e case rifugio)

REGIONE	RESIDENTI DATI ISTAT 01/01/2025	percentuali regionali popolazione	CENTRI ANTI VIOLENZA 22.000.000				CASE RIFUGIO 22.000.000				TOTALE RISORSE REGIONE
			RISORSE IN RELAZIONE ALLA POPOLAZIONE RESIDENTE	NUMERO CAV	percentuali regionali CAV	RISORSE IN RELAZIONE AL NUMERO DI CAV	totale risorse CAV	RISORSE IN RELAZIONE ALLA POPOLAZIONE RESIDENTE	NUMERO CR	percentuali regionali CR	
Abruzzo	1.268.430	2,19%	160.757,38	13	0,03	459.437,75	620.235,13	160.757,38	6	0,01	168.260,04
Basilicata	529.857	0,92%	67.174,42	2	0,00	70.682,73	137.857,15	67.174,42	2	0,00	56.086,68
Calabria	1.832.147	3,17%	232.259,12	13	0,03	459.437,75	691.696,87	232.259,12	11	0,02	308.476,74
Campania	5.575.025	9,64%	706.739,36	69	0,17	2.438.554,22	3.145.295,58	706.739,36	32	0,06	897.386,87
Emilia Romagna	4.665.678	7,72%	566.108,75	23	0,06	812.851,41	1.378.960,16	566.108,75	58	0,11	1.626.513,70
Friuli Venezia Giulia	1.194.095	2,06%	151.374,02	8	0,02	282.730,92	434.104,94	151.374,02	31	0,06	859.343,53
Lazio	5.710.272	9,87%	723.884,47	47	0,11	1.661.044,18	2.384.928,65	723.884,47	19	0,04	532.823,45
Liguria	1.509.908	2,61%	191.409,26	11	0,03	388.755,02	580.164,28	191.409,26	10	0,02	280.433,40
Lombardia	10.035.481	17,35%	1.272.161,12	58	0,14	2.049.795,20	3.221.985,32	1.272.161,12	171	0,32	4.795.411,09
Marche	1.481.252	2,56%	187.776,57	5	0,01	176.706,83	364.483,40	187.776,57	8	0,02	224.346,72
Molise	287.966	0,50%	36.505,11	4	0,01	141.365,46	177.870,57	36.505,11	1	0,00	28.043,34
Piemonte	4.255.702	7,36%	539.490,34	21	0,05	742.168,67	1.281.655,01	539.490,34	13	0,02	364.563,42
Puglia	3.874.166	6,70%	491.123,47	33	0,08	1.166.265,06	1.657.388,53	491.123,47	20	0,04	560.866,79
Sardegna	1.561.339	2,70%	197.939,11	12	0,03	424.096,39	622.025,50	197.939,11	6	0,01	168.260,04
Sicilia	4.779.371	8,26%	605.875,24	37	0,09	1.307.630,52	1.913.505,76	605.875,24	61	0,12	1.710.643,72
Toscana	3.660.834	6,33%	464.079,62	23	0,06	812.851,41	1.276.931,03	464.079,62	31	0,06	859.343,53
Umbria	851.954	1,47%	108.001,21	10	0,02	353.413,65	461.414,86	108.001,21	6	0,01	168.260,04
Valle d'Aosta	122.714	0,21%	15.556,31	1	0,00	35.341,36	50.897,67	15.556,31	0	0,00	0,00
Veneto	4.851.551	8,39%	615.063,45	25	0,06	883.534,14	1.498.597,59	615.063,45	42	0,08	1.037.603,57
TOTALE	57.848.082	100%	7.333.333,33	415	1,00	14.666.666,67	22.000.000,00	7.333.333,33	528	1,00	14.666.666,67
											22.000.000,00
											44.000.000,00
											44.000.000,00




TABELLA 2
(Risorse per iniziative a titolarità regionale)

Regione	Percentuale Fondo Nazionale Politiche Sociali (Decreto interministrale 2 aprile 2025)	CAP. 496	CAP. 493	TOTALI RISORSE PER REGIONE	
				Subtotale	Subtotale
Abruzzo	2,49%	161.850,00 €	448.200,00 €	610.050,00 €	610.050,00 €
Basilicata	1,25%	81.250,00 €	225.000,00 €	306.250,00 €	306.250,00 €
Calabria	4,18%	271.700,00 €	752.400,00 €	1.024.100,00 €	1.024.100,00 €
Campania	10,15%	659.750,00 €	1.827.000,00 €	2.486.750,00 €	2.486.750,00 €
Emilia Romagna	7,20%	468.000,00 €	1.296.000,00 €	1.764.000,00 €	1.764.000,00 €
Friuli Venezia Giulia	2,23%	144.950,00 €	401.400,00 €	546.350,00 €	546.350,00 €
Lazio	8,75%	568.750,00 €	1.575.000,00 €	2.143.750,00 €	2.143.750,00 €
Liguria	3,07%	199.550,00 €	552.600,00 €	752.150,00 €	752.150,00 €
Lombardia	14,39%	935.350,00 €	2.590.200,00 €	3.525.550,00 €	3.525.550,00 €
Marche	2,69%	174.850,00 €	484.200,00 €	659.050,00 €	659.050,00 €
Molise	0,81%	52.650,00 €	145.800,00 €	198.450,00 €	198.450,00 €
Piemonte	7,30%	474.500,00 €	1.314.000,00 €	1.788.500,00 €	1.788.500,00 €
Puglia	7,10%	461.500,00 €	1.278.000,00 €	1.739.500,00 €	1.739.500,00 €
Sardegna	3,01%	195.650,00 €	541.800,00 €	737.450,00 €	737.450,00 €
Sicilia	9,35%	607.750,00 €	1.683.000,00 €	2.290.750,00 €	2.290.750,00 €
Toscana	6,67%	433.550,00 €	1.200.600,00 €	1.634.150,00 €	1.634.150,00 €
Umbria	1,67%	108.550,00 €	300.600,00 €	409.150,00 €	409.150,00 €
Valle d'Aosta	0,29%	18.850,00 €	52.200,00 €	71.050,00 €	71.050,00 €
Veneto	7,40%	481.000,00 €	1.332.000,00 €	1.813.000,00 €	1.813.000,00 €
Totali	100%	6.500.000 €	18.000.000 €	24.500.000 €	24.500.000 €




TABELLA 3
(Risorse per la realizzazione di centri antiviolenza - comma 189 legge n. 213/2023)

Regione	Percentuale Fondo Nazionale Politiche Sociali (Decreto interministeriale 22 ottobre 2021)	75% (di 5 mln percentuali Fondo Politiche sociali	25% (di 5 mln in base al criterio rapporto per struttura e domanda potenziale utenza)	TOTALI RISORSE PER REGIONE
Abruzzo	2,49%	93.375,00 €	12.980,05 €	106.355,05 €
Basilicata	1,25%	46.875,00 €	5.897,09 €	52.772,09 €
Calabria	4,18%	156.750,00 €	17.554,71 €	174.304,71 €
Campania	10,15%	380.625,00 €	48.717,47 €	429.342,47 €
Emilia Romagna	7,20%	270.000,00 €	126.230,52 €	396.230,52 €
Friuli Venezia Giulia	2,23%	83.625,00 €	28.490,89 €	112.115,89 €
Lazio	8,75%	328.125,00 €	119.810,26 €	447.935,26 €
Liguria	3,07%	115.125,00 €	36.958,51 €	152.083,51 €
Lombardia	14,39%	539.625,00 €	243.079,38 €	782.704,38 €
Marche	2,69%	100.875,00 €	31.370,83 €	132.245,83 €
Molise	0,81%	30.375,00 €	828,40 €	31.203,40 €
Piemonte	7,30%	273.750,00 €	226.313,42 €	500.063,42 €
Puglia	7,10%	266.250,00 €	52.289,49 €	318.539,49 €
Sardegna	3,01%	112.875,00 €	34.722,08 €	147.597,08 €
Sicilia	9,35%	350.625,00 €	63.782,83 €	414.407,83 €
Toscana	6,67%	250.125,00 €	83.993,13 €	334.118,13 €
Umbria	1,67%	62.625,00 €	10.975,19 €	73.600,19 €
Valle d'Aosta	0,29%	10.875,00 €	1.164,18 €	12.039,18 €
Veneto	7,40%	277.500,00 €	104.841,57 €	382.341,57 €
Totali	100%	3.750.000 €	1.250.000 €	5.000.000 €



TABELLA 4
(Risorse per la realizzazione di case rifugio - comma 194 legge n. 213/2023)

Regione	% Fondo Nazionale Politiche Sociali (1)	75% (di 20 mln percentuali Fondo Politiche sociali)	25% (di 20 mln in base al criterio rapporto per struttura e domanda potenziale)	TOTALI RISORSE PER REGIONE
Abruzzo	2,49%	373.500,00 €	124.500,00 €	498.000,00 €
Basilicata	1,25%	187.500,00 €	62.500,00 €	250.000,00 €
Calabria	4,18%	627.000,00 €	209.000,00 €	836.000,00 €
Campania	10,15%	1.522.500,00 €	507.500,00 €	2.030.000,00 €
Emilia Romagna	7,20%	1.080.000,00 €	360.000,00 €	1.440.000,00 €
Friuli Venezia Giulia	2,23%	334.500,00 €	111.500,00 €	446.000,00 €
Lazio	8,75%	1.312.500,00 €	437.500,00 €	1.750.000,00 €
Liguria	3,07%	460.500,00 €	153.500,00 €	614.000,00 €
Lombardia	14,39%	2.158.500,00 €	719.500,00 €	2.878.000,00 €
Marche	2,69%	403.500,00 €	134.500,00 €	538.000,00 €
Molise	0,81%	121.500,00 €	40.500,00 €	162.000,00 €
Piemonte	7,30%	1.095.000,00 €	365.000,00 €	1.460.000,00 €
Puglia	7,10%	1.065.000,00 €	355.000,00 €	1.420.000,00 €
Sardegna	3,01%	451.500,00 €	150.500,00 €	602.000,00 €
Sicilia	9,35%	1.402.500,00 €	467.500,00 €	1.870.000,00 €
Toscana	6,67%	1.000.500,00 €	333.500,00 €	1.334.000,00 €
Umbria	1,67%	250.500,00 €	83.500,00 €	334.000,00 €
Valle d'Aosta	0,29%	43.500,00 €	14.500,00 €	58.000,00 €
Veneto	7,40%	1.110.000,00 €	370.000,00 €	1.480.000,00 €
Totali	100%	15.000.000,00 €	5.000.000,00 €	20.000.000,00 €




TABELLA 5

(Iniziative formative di cui all'articolo 6 della legge 24 novembre 2023, n. 168)

Regione	% Fondo Nazionale Politiche Sociali (1)	TOTALI RISORSE PER REGIONE FORMAZIONE CONTINUA
Abruzzo	2,49%	149.400,00 €
Basilicata	1,25%	75.000,00 €
Calabria	4,18%	250.800,00 €
Campania	10,15%	609.000,00 €
Emilia Romagna	7,20%	432.000,00 €
Friuli Venezia Giulia	2,23%	133.800,00 €
Lazio	8,75%	525.000,00 €
Liguria	3,07%	184.200,00 €
Lombardia	14,39%	863.400,00 €
Marche	2,69%	161.400,00 €
Molise	0,81%	48.600,00 €
Piemonte	7,30%	438.000,00 €
Puglia	7,10%	426.000,00 €
Sardegna	3,01%	180.600,00 €
Sicilia	9,35%	561.000,00 €
Toscana	6,67%	400.200,00 €
Umbria	1,67%	100.200,00 €
Valle d'Aosta	0,29%	17.400,00 €
Veneto	7,40%	444.000,00 €
Totale	100%	6.000.000,00 €

(1) decreto 2 aprile 2025




TABELLA 6
(Risorse per le mutilazioni genitali femminili)

Regione	% Fondo Nazionale Politiche Sociali (1)	TOTALI RISORSE PER REGIONE
Abruzzo	2,49%	12.450,00 €
Basilicata	1,25%	6.250,00 €
Calabria	4,18%	20.900,00 €
Campania	10,15%	50.750,00 €
Emilia Romagna	7,20%	36.000,00 €
Friuli Venezia Giulia	2,23%	11.150,00 €
Lazio	8,75%	43.750,00 €
Liguria	3,07%	15.350,00 €
Lombardia	14,39%	71.950,00 €
Marche	2,69%	13.450,00 €
Molise	0,81%	4.050,00 €
Piemonte	7,30%	36.500,00 €
Puglia	7,10%	35.500,00 €
Sardegna	3,01%	15.050,00 €
Sicilia	9,35%	46.750,00 €
Toscana	6,67%	33.350,00 €
Umbria	1,67%	8.350,00 €
Valle d'Aosta	0,29%	1.450,00 €
Veneto	7,40%	37.000,00 €
Totale	100%	500.000 €

(1) decreto 2 aprile 2025





TABELLA 7

(Risorse del Fondo contro le discriminazioni e la violenza di genere, ex art. 1, commi 1134-1139, l. n. 178/2020)

Regione	% Fondo Nazionale Politiche Sociali (1)	TOTALI RISORSE PER REGIONE
Abruzzo	2,49%	142.054,50 €
Basilicata	1,25%	71.312,50 €
Calabria	4,18%	238.469,00 €
Campania	10,15%	579.057,50 €
Emilia Romagna	7,20%	410.760,00 €
Friuli Venezia Giulia	2,23%	127.221,50 €
Lazio	8,75%	499.187,50 €
Liguria	3,07%	175.143,50 €
Lombardia	14,39%	820.949,50 €
Marche	2,69%	153.464,50 €
Molise	0,81%	46.210,50 €
Piemonte	7,30%	416.465,00 €
Puglia	7,10%	405.055,00 €
Sardegna	3,01%	171.720,50 €
Sicilia	9,35%	533.417,50 €
Toscana	6,67%	380.523,50 €
Umbria	1,67%	95.273,50 €
Valle d'Aosta	0,29%	16.544,50 €
Veneto	7,40%	422.170,00 €
Totali	100%	5.705.000,00 €

(1) decreto 2 aprile 2025

26A00524



ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di dequalinio cloruro, «Fluomizin».

Estratto determina AAM/PPA n. 37/2026 del 29 gennaio 2026

Trasferimento di titolarità: MC1/2025/943

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale, fino ad ora intestato a nome della società Exeltis Italia S.r.l., codice fiscale 09225620963, con sede legale e domicilio fiscale in Via San Bovio, 3, 20054 Segrate (MI), Italia

Medicinale: FLUOMIZIN

Confezione A.I.C. n.:

041382019 - «10 mg compresse vaginali» 6 compresse in blister pvc/pe/pvdc/alu

alla società Doc Generici S.r.l., codice fiscale 11845960159, con sede legale e domicilio fiscale in Via Turati, 40, 20121 Milano, Italia.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A00525

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di travoprost/timolo, «Travoprost e Timololo Mylan».

Estratto determina AAM/PPA n. 38/2026 del 29 gennaio 2026

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata, a seguito delle seguenti variazioni approvate dallo stato membro di riferimento (RMS), relativamente al medicinale TRAVOPROST e TIMOLOLO MYLAN:

Procedura DK/H/2638/II/005/G:

Tipo IB, B.II.b.1 - Sostituzione o aggiunta di un sito di fabbricazione per una parte o per la totalità del procedimento di fabbricazione del prodotto finito e aumento nel *batch size* di prodotto finito; *z) up to 10-fold* (solo per il seguente produttore):

- aggiunta di Jadran - Galenski Laboratorij d.d Svilno 20, Rijeka, 51000, Croazia, come fabbricante del prodotto finito.

Tipo IA_{IN}, B.II.b.1 - Sostituzione o aggiunta di un sito di fabbricazione per una parte o per la totalità del procedimento di fabbricazione del prodotto finito; *a) sito di confezionamento secondario*:

- aggiunta di Jadran - Galenski Laboratorij d.d Svilno 20, Rijeka, 51000, Croazia, come sito di confezionamento secondario.

Tipo IA_{IN}, B.II.b.2 - Modifiche a livello di importatore, di modalità di rilascio dei lotti e di prove di controllo qualitativo del prodotto finito; *c) sostituzione o aggiunta di un fabbricante responsabile dell'importazione e/o del rilascio dei lotti; 2. compresi il controllo dei lotti/le prove:*

- aggiunta di Jadran - Galenski Laboratorij d.d Svilno 20, Rijeka, 51000, Croazia, come sito di rilascio e controllo lotti.

Tipo IB, B.II.d.2 - Modifica della procedura di prova del prodotto finito; *d) altre modifiche di una procedura di prova (comprese sostituzioni o aggiunte):*

- aggiunta di un metodo alternativo per il test di sterilità nel nuovo sito.

Tipo II, B.II.a.3 - Modifiche nella composizione (eccipienti) del prodotto finito; *b) altri eccipienti; 2. modifiche qualitative o quantitative di uno o più eccipienti tali da avere un impatto significativo sulla sicurezza, la qualità o l'efficacia del medicinale:*

- modifica della qualità di un eccipiente: da «acqua per preparazioni iniettabili» ad «acqua purificata» applicabile solo per il sito Jadran - Galenski Laboratorij d.d, per differente *equipment on site*.

Procedura DK/H/2638/II/011/G:

Tipo II, B.II.b.4 - Modifica della dimensione del lotto (comprese le categorie di dimensione del lotto) del prodotto finito; *d) la modifica riguarda tutte le altre forme farmaceutiche fabbricate secondo procedimenti di fabbricazione complessi:*

- aggiunta del *batch size* 190L del prodotto finito (incluso nel *range* approvato) per il produttore Balkan.

Tipo IA, B.II.b.3 - Modifica nel procedimento di fabbricazione del prodotto finito, compreso un prodotto intermedio utilizzato per la fabbricazione del prodotto finito; *a) modifica minore nel procedimento di fabbricazione:*

- modifica della temperatura dell'acqua nello step 3 per il *batch* di 60L per il produttore Balkan: maggiore dettaglio nell'indicazione della temperatura dell'acqua durante lo step 3, da 80-85 °C a 25 gradi.

Tipo II, B.II.a.3 - Modifiche nella composizione (eccipienti) del prodotto finito; *b) altri eccipienti; 2. modifiche qualitative o quantitative di uno o più eccipienti tali da avere un impatto significativo sulla sicurezza, la qualità o l'efficacia del medicinale:*

- modifica della qualità di un eccipiente per il *batch size* di 190L: da «acqua per preparazioni iniettabili» ad «acqua purificata».

Si modificano gli stampati, par. 6.1 del riassunto delle caratteristiche del prodotto, 6 del foglio illustrativo e 3 delle etichette.

Le modifiche autorizzate degli stampati sono descritte nell'Allegato (ALL. 1) alla determina, di cui al presente estratto.

Confezioni A.I.C. n.:

045133016 - «40 microgrammi/ml + 5 mg/ml collirio, soluzione» 1 flacone da 2,5 ml in Pp

045133028 - «40 microgrammi/ml + 5 mg/ml collirio, soluzione» 3 flaconi da 2,5 ml in Pp

Titolare A.I.C.: Mylan S.p.a., codice fiscale 13179250157, con sede legale e domicilio fiscale in Via Vittor Pisani, 20, 20124 Milano, Italia.

Procedura europea: DK/H/2638/II/005/G - DK/H/2638/II/011/G


Codice pratica: VC2/2020/6 – VC2/2024/47

Stampati

1. Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche descritte nell'Allegato alla determina, di cui al presente estratto.

2. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

3. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il



foglio illustrativo e le etichette devono essere redatte in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo del presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell'art. 1, comma 7 della determina AIFA n. DG/821/2018 del 24 maggio 2018, pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* n. 133 del 11 giugno 2018.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A00526

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di bisoprololo fumarato, «Cardicor».

Estratto determina AAM/PPA n. 54/2026 del 29 gennaio 2026

Trasferimento di titolarità: MC1/2025/1040.

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale, fino ad ora intestato a nome della società Recordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.a., codice fiscale 00748210150, con sede legale e domicilio fiscale in via Matteo Civitali n. 1 - 20148 - Milano - Italia.


Medicinale: CARDICOR.

Confezioni A.I.C. n.:

034954026 - 20 compresse rivestite con film in blister PVC/Al da 1.25 mg;
 034954014 - 28 compresse rivestite con film in blister PVC/Al da 1.25 mg;
 034954038 - 30 compresse rivestite con film in blister PVC/Al da 1.25 mg;
 034954040 - 50 compresse rivestite con film in blister PVC/Al da 1.25 mg;
 034954053 - 56 compresse rivestite con film in blister PVC/Al da 1.25 mg;
 034954065 - 60 compresse rivestite con film in blister PVC/Al da 1.25 mg;
 034954077 - 90 compresse rivestite con film in blister PVC/Al da 1.25 mg;
 034954089 - 100 compresse rivestite con film in blister PVC/Al da 1.25 mg;
 034954091 - 20 compresse rivestite con film in blister PVC/Al da 2.5 mg;
 034954103 - 28 compresse rivestite con film in blister PVC/Al da 2.5 mg;
 034954115 - 30 compresse rivestite con film in blister PVC/Al da 2.5 mg;
 034954127 - 50 compresse rivestite con film in blister PVC/Al da 2.5 mg;
 034954139 - 56 compresse rivestite con film in blister PVC/Al da 2.5 mg;
 034954141 - 60 compresse rivestite con film in blister PVC/Al da 2.5 mg;
 034954154 - 90 compresse rivestite con film in blister PVC/Al da 2.5 mg;
 034954166 - 100 compresse rivestite con film in blister PVC/Al da 2.5 mg;

034954178 - 20 compresse rivestite con film in blister PVC/Al da 3.75 mg;
 034954180 - 28 compresse rivestite con film in blister PVC/Al da 3.75 mg;
 034954192 - 30 compresse rivestite con film in blister PVC/Al da 3.75 mg;
 034954204 - 50 compresse rivestite con film in blister PVC/Al da 3.75 mg;
 034954216 - 56 compresse rivestite con film in blister PVC/Al da 3.75 mg;
 034954228 - 60 compresse rivestite con film in blister PVC/Al da 3.75 mg;
 034954230 - 90 compresse rivestite con film in blister PVC/Al da 3.75 mg;
 034954242 - 100 compresse rivestite con film in blister PVC/Al da 3.75 mg;
 034954255 - 20 compresse rivestite con film in blister PVC/Al da 5 mg;
 034954267 - 28 compresse rivestite con film in blister PVC/Al da 5 mg;
 034954279 - 30 compresse rivestite con film in blister PVC/Al da 5 mg;
 034954281 - 50 compresse rivestite con film in blister PVC/Al da 5 mg;
 034954293 - 56 compresse rivestite con film in blister PVC/Al da 5 mg;
 034954305 - 60 compresse rivestite con film in blister PVC/Al da 5 mg;
 034954317 - 90 compresse rivestite con film in blister PVC/Al da 5 mg;
 034954329 - 100 compresse rivestite con film in blister PVC/Al da 5 mg;
 034954331 - 20 compresse rivestite con film in blister PVC/Al da 7.5 mg;
 034954343 - 28 compresse rivestite con film in blister PVC/Al da 7.5 mg;
 034954356 - 30 compresse rivestite con film in blister PVC/Al da 7.5 mg;
 034954368 - 50 compresse rivestite con film in blister PVC/Al da 7.5 mg;
 034954370 - 56 compresse rivestite con film in blister PVC/Al da 7.5 mg;
 034954382 - 60 compresse rivestite con film in blister PVC/Al da 7.5 mg;
 034954394 - 90 compresse rivestite con film in blister PVC/Al da 7.5 mg;
 034954406 - 100 compresse rivestite con film in blister PVC/Al da 7.5 mg;
 034954418 - 20 compresse rivestite con film in blister PVC/Al da 10 mg;
 034954420 - 28 compresse rivestite con film in blister PVC/Al da 10 mg;
 034954432 - 30 compresse rivestite con film in blister PVC/Al da 10 mg;
 034954444 - 50 compresse rivestite con film in blister PVC/Al da 10 mg;
 034954457 - 56 compresse rivestite con film in blister PVC/Al da 10 mg;
 034954469 - 60 compresse rivestite con film in blister PVC/Al da 10 mg;
 034954471 - 90 compresse rivestite con film in blister PVC/Al da 10 mg;
 034954483 - 100 compresse rivestite con film in blister PVC/Al da 10 mg;

alla società Merck Serono S.p.a., codice fiscale 00399800580, con sede legale e domicilio fiscale in via Flaminia n. 970-972 - 00189 - Roma - Italia.



Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A00527

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di etonogestrel/etilestradiolo, «Ornibel».*Estratto determina AAM/PPA n. 55/2026 del 29 gennaio 2026*

Trasferimento di titolarità: MC1/2025/1114.

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale, fino ad ora intestato a nome della società Exeltis Healthcare S.L., con sede legale e domicilio fiscale in Av. Miralcampo 7, - Polígono Ind. - 19200 Azuqueca de Henares, Miralcampo, Guadalajara, Spagna.

Medicinale: ORNIBEL.

Confezioni A.I.C. n.:

045051012 - «0,12 mg/0,015 mg ogni ventiquattro ore dispositivo vaginale» 1 dispositivo in bustina Pet/Al/Ldpe;

045051024 - «0,12 mg/0,015 mg ogni ventiquattro ore dispositivo vaginale» 3 dispositivi in bustine Pet/Al/Ldpe;

045051036 - «0,12 mg/0,015 mg ogni ventiquattro ore dispositivo vaginale» 6 dispositivi in bustine Pet/Al/Ldpe;

alla società Exeltis Italia S.r.l., codice fiscale 09225620963, con sede legale e domicilio fiscale in via San Bovio n. 3 - 20054 - Segrate (MI) - Italia.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A00528

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di mometasone fu-roato/olopatadina (sotto forma di olopatadina cloridrato), «Rineffix».*Estratto determina AAM/PPA n. 56/2026 del 29 gennaio 2026*

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata, a seguito delle seguenti variazioni approvate dallo Stato membro di riferimento (RMS), relativamente al medicinale RINEFFIX:

a) tipo II, B.II.a.3 - Modifiche nella composizione (eccipienti) del prodotto finito; *b)* Altri eccipienti; *2.* Modifiche qualitative o quantitative di uno o più eccipienti tali da avere un impatto significativo sulla sicurezza, la qualità o l'efficacia del medicinale:

cambio nella composizione per aggiunta di un eccipiente;

t) tipo II, B.II.b.1 - Sostituzione o aggiunta di un sito di fabbricazione per una parte o per la totalità del procedimento di fabbricazione del prodotto finito; *c)* sito in cui sono effettuate tutte le operazioni di fabbricazione, ad eccezione del rilascio dei lotti, del controllo dei lotti e del confezionamento secondario, o destinato alle forme farmaceutiche prodotte attraverso procedimenti di fabbricazione complessi:

aggiunta di un sito di fabbricazione del prodotto finito: confezionamento primario e secondario, controllo qualità della sostanza attiva, degli eccipienti e del prodotto finito.

Confezioni A.I.C. n.:

051641013 RINEFFIX «25 microgrammi/600 microgrammi/erogazione spray nasale, sospensione» 1 flacone da 56 erogazioni in HDPE con pompa dosatrice;

051641025 RINEFFIX «25 microgrammi/600 microgrammi/erogazione spray nasale, sospensione» 1 flacone da 120 erogazioni in HDPE con pompa dosatrice;

051641037 RINEFFIX «25 microgrammi/600 microgrammi/erogazione spray nasale, sospensione» 1 flacone da 240 erogazioni in HDPE con pompa dosatrice.

Si modificano gli stampati, paragrafo 6.1 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e corrispondenti sezioni del foglio illustrativo ed etichette.

Titolare A.I.C.: Glenmark Arzneimittel GmbH, con sede legale e domicilio fiscale in Industriestr. 31, D-82194, Grobenzell, Germania.

Procedura europea: SE/H/2538/001/II/002/G.

Codice pratica: VC2/2025/197.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determina.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatte in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo del presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell'art. 1, comma 7, della determina AIFA n. DG/821/2018 del 24 maggio 2018, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2018.



Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A00529

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di estratto secco di passiflora, «Tractana».

Estratto determina AAM/PPA n. 34/2026 del 29 gennaio 2026

È autorizzato il grouping di variazione tipo IB costituito da una variazione tipo IB.B.II.e.5.a.2) e una variazione tipo IAin B.II.b.1.b) con la conseguente immissione in commercio del medicinale TRACTANA nella confezione di seguito indicata:

Confezione e A.I.C.:

«200 mg compresse rivestite» 100x1 compresse in blister divisibile per dose unitaria pvc/ldpe/pvdc-al – A.I.C. n. 047839055 (base 10) 1FMXUH (base 32).

Principio attivo 200 mg di estratto secco di Passiflora incarnata L., herba (equivalenti a 700 mg – 1000 mg di passiflora)

in sostituzione della confezione di seguito indicata, che viene contestualmente eliminata:

A.I.C. n. 047839042 - «compresse rivestite» 98x1 compresse in blister pvc/ldpe/pvdc-al divisibile per dose unitaria.

La descrizione delle confezioni già autorizzate è modificata da A.I.C. n.

047839016 - «compresse rivestite» 28 compresse in blister pvc/ldpe/pvdc-al;

047839028 - «compresse rivestite» 42 compresse in blister pvc/ldpe/pvdc-al;

047839030 - «compresse rivestite» 98 compresse in blister pvc/ldpe/pvdc-al;

a A.I.C. n.

047839016 – «200 mg compresse rivestite» 28 compresse in blister pvc/ldpe/pvdc-al;

047839028 – «200 mg compresse rivestite» 42 compresse in blister pvc/ldpe/pvdc-al;

047839030 – «200 mg compresse rivestite» 98 compresse in blister pvc/ldpe/pvdc-al.

Codice pratica: C1B/2025/2679

Codice di procedura europea: BE/H/0175/001/IB/021/G

Titolare A.I.C.: Tilman SA con sede legale e domicilio fiscale in Z.I. Sud 15 - 5377 Baillonville, Belgio.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per la confezione autorizzata all'art. 1 della determina, di cui al presente estratto, è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: C-bis.

Classificazione ai fini della fornitura

Per la confezione autorizzata all'art. 1 della determina, di cui al presente estratto, è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: OTC (medicinali non soggetti a prescrizione medica da banco).

Stampati

La confezione del medicinale deve essere posta in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determina.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della determina, di cui al presente estratto, relativi alla confezione A.I.C. n. 047839042, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell'art. 1, comma 7 della determina AIFA n. DG/821/2018 del 24 maggio 2018, pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* n. 133 del 11 giugno 2018.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A00564

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di montelukast, «Brokast».

Estratto determina AAM/PPA n. 35/2026 del 29 gennaio 2026

Si autorizza la seguente variazione:

tipo II C.I.2.b), modifica dei paragrafi 4.2, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9 e 5.2 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e delle corrispondenti sezioni del foglio illustrativo per adeguamento al prodotto di riferimento Singulair, alla linea guida eccipienti e alla versione corrente del QRD template, relativamente al medicinale BROKAST.

Confezioni:

A.I.C. n.:

041356015 - «4 mg compresse masticabili» 28 compresse;

041356027 - «5 mg compresse masticabili» 28 compresse;

041356039 - «10 mg compresse rivestite con film» 28 compresse.

Codice pratica: VN2/2025/193.

Titolare A.I.C.: A.G.I.P.S. Farmaceutici S.r.l. (codice fiscale 00395750102), con sede legale e domicilio fiscale in via Amendola n. 4 - 16035 Rapallo (GE), Italia.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina, di cui al presente estratto.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo del presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, i far-



macisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A00565

AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE DEL FIUME PO

Rettifica del comunicato concernente l'adozione della delibera della Conferenza istituzionale permanente n. 13 del 18 dicembre 2025.

L'avviso di adozione della delibera della Conferenza istituzionale permanente n. 13 del 18 dicembre 2025, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 23 del 29 gennaio 2026 contiene un errore materiale, pertanto si rettifica come segue:

«Si rende noto che è stata adottata la seguente delibera della Conferenza istituzionale permanente

Delibera n. 13 del 18 dicembre 2025 avente ad oggetto:

“Adozione di un “Progetto di variante al Piano stralcio per l’assetto idrogeologico del bacino idrografico del fiume Po (PAI Po): estensione ai bacini idrografici del Reno, dei Romagnoli, del Conca Marecchia e al bacino del Fissero, Tartaro, Canalbianco” (decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, art. 64, comma 1, lettera b, numeri da 2 a 7)”.

La delibera di cui sopra ed i relativi allegati è consultabile sul sito istituzionale dell’Autorità di bacino distrettuale del fiume Po, nella sezione «Atti istituzionali», al seguente collegamento ipertestuale: https://cloud.urbi.it/urbi/progs/urp/urp2DE001.sto?StwEvent=101&DB_NAM_E=n1232263&IdDelibere=3990

26A00601

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI FERRARA E RAVENNA

Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che:

la sotto-riportata impresa, già assegnataria del marchio sottoindicato, ha cessato la propria attività connessa con l'uso del marchio stesso ed è stata cancellata dal registro degli assegnatari di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Ferrara-Ravenna con determinazione dirigenziale n. 01 del 30 gennaio 2026

N. marchio	Impresa	Sede
30RA	Ferrucci Nicola	Ravenna

26A00563

MINISTERO DELL'INTERNO

Estinzione dell'Istituto per il Sostentamento del Clero della Diocesi di Frascati, in Frascati

Con decreto del Ministro dell'interno del 30 dicembre 2025 viene estinto l'Istituto per il Sostentamento del Clero della Diocesi di Frascati, con sede in Frascati (RM).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente estinto è devoluto secondo le modalità disposte dal provvedimento canonico.

26A00522

Estinzione dell'Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero della Diocesi di Velletri-Segni, in Velletri

Con decreto del Ministro dell'interno del 30 dicembre 2025 viene estinto l'Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero della Diocesi di Velletri-Segni, con sede in Velletri (RM).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente estinto è devoluto secondo le modalità disposte dal provvedimento canonico.

26A00523

Riconoscimento della personalità giuridica dell'Istituto Interdiocesano per il Sostentamento del Clero di Velletri-Segni e Frascati, in Velletri

Con decreto del Ministro dell'interno del 30 dicembre 2025 viene riconosciuta la personalità giuridica civile dell'Istituto Interdiocesano per il Sostentamento del Clero di Velletri-Segni e Frascati, con sede in Velletri (RM).

26A00530

Modifica delle circoscrizioni territoriali diocesane di Massa Carrara-Pontremoli e Piacenza-Bobbio mediante l'annessione delle Parrocchie di Santa Maria Assunta, di San Michele Arc. e di S. Maria Assunta, in Albareto, dalla Diocesi di Massa Carrara-Pontremoli alla Diocesi di Piacenza Bobbio.

Con decreto del Ministro dell'interno del 20 gennaio 2026 è conferita efficacia civile al provvedimento con il quale il Dicastero per i Vescovi ha disposto la modifica delle circoscrizioni territoriali diocesane di Massa Carrara-Pontremoli e Piacenza-Bobbio mediante l'annessione delle Parrocchie di Santa Maria Assunta, con sede in Albareto (PR), di San Michele Arc., con sede in Albareto (PR), frazione Gotra, e di S. Maria Assunta, con sede in Albareto (PR), frazione Buzzò, dalla Diocesi di Massa Carrara-Pontremoli alla Diocesi di Piacenza-Bobbio.

26A00531

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA

Rivalutazione per l'anno 2026 della misura e dei requisiti economici dell'assegno di maternità


La variazione media annua nel 2025 dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, calcolato al netto delle esclusioni previste dalla legge 5 febbraio 1992, n. 81, da applicarsi per l'anno 2026 ai sensi dell'art. 13, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159 (assegno di maternità), è pari al +1,4 per cento (comunicato ufficiale dell'ISTAT del 16 gennaio 2026).



Ne consegue che l'assegno mensile di maternità, per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento, ex art. 74 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, da corrispondere agli aventi diritto per l'anno 2026, è pari a euro 413,10, se spettante nella misura intera. Relativamente al valore dell'indicatore della situazione economica equivalente la soglia, per il medesimo anno, è pari a euro 20.668,26.

26A00545MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore*DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2026-GU1-032) Roma, 2026 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2024

GAZZETTA UFFICIALE – PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	<u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:</u> <i>(di cui spese di spedizione € 257,04)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 128,52)*</i>	- annuale	€	438,00
		- semestrale	€	239,00
Tipo B	<u>Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:</u> <i>(di cui spese di spedizione € 19,29)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 9,64)*</i>	- annuale	€	68,00
		- semestrale	€	43,00
Tipo C	<u>Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:</u> <i>(di cui spese di spedizione € 41,27)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 20,63)*</i>	- annuale	€	168,00
		- semestrale	€	91,00
Tipo D	<u>Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:</u> <i>(di cui spese di spedizione € 15,31)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 7,65)*</i>	- annuale	€	65,00
		- semestrale	€	40,00
Tipo E	<u>Abbonamento ai fascicoli della 4ª serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</u> <i>(di cui spese di spedizione € 50,02)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 25,01)*</i>	- annuale	€	167,00
		- semestrale	€	90,00
Tipo F	<u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:</u> <i>(di cui spese di spedizione € 383,93)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 191,46)*</i>	- annuale	€	819,00
		- semestrale	€	431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI (oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

<i>(di cui spese di spedizione € 40,05)*</i>	- annuale	€	86,72
<i>(di cui spese di spedizione € 20,95)*</i>	- semestrale	€	55,46

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83+IVA)

Sulle pubblicazioni della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%. Si ricorda che in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica editoria@ipzs.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€	190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni – SCONTI 5%	€	180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€	18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore		

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso.

Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste.

Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

**N.B. – La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.
RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO**

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C





* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 2 6 0 2 0 9 *

€ 1,00

